

Integrazione scolastica degli alunni stranieri

di Antonella Mongiardo



Introduzione

La società attuale si caratterizza per l'avvento della globalizzazione, che sta incidendo profondamente sia nella vita delle singole persone che della collettività.

La globalizzazione è un fenomeno complesso, che riguarda la sfera economica, socio-politica e culturale. Il primo aspetto è legato all'esistenza delle multinazionali e all'esigenza di importare ed esportare materie prime e merci.

Il secondo aspetto riguarda la nascita di organizzazioni internazionali sia a carattere politico (ONU, OCSE), che sociali (OMS, UNESCO).

Infine, l'aspetto culturale riguarda l'integrazione delle culture, delle tradizioni, dei valori e dei comportamenti di alcuni popoli rispetto ad altri.

Gli spostamenti migratori hanno effetti sia socio-economici che culturali, perché le popolazioni che migrano portano con sé i propri valori e la propria cultura. Non si tratta, però, di un trapianto passivo di una cultura in un'altra società, bensì di un'interazione complessa tra l'ambiente di partenza degli immigrati e quello di arrivo che li accoglie. Entrambe queste realtà sono soggette a trasformarsi attraverso lo scambio.

Come è avvenuto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, per i contadini europei emigrati in America. Inizialmente, l'incontro tra le due culture ha prodotto pregiudizi e discriminazioni; ma, poi, quando i migranti riuscirono a dimostrare il loro valore, acquistarono prestigio e status sociale e il comportamento degli Americani divenne più tollerante e rispettoso.

Nella società globale, un compito di primaria importanza spetta alla scuola, chiamata a promuovere l'integrazione culturale e l'inclusione.

Il compito della scuola è da una parte formare competenze e orientare i giovani nelle scelte, affinché essi possano affermarsi nel lavoro e nelle professioni; dall'altra educare al valore della diversità, intesa come risorsa per la propria crescita umana e culturale.

Per realizzare tale obiettivo, secondo Luigi Sturzo, la scuola deve essere “laica, democratica e aconfessionale”, cioè aperta a tutti.

Nei Paesi europei, divenuti oggi metà abituale di spostamenti di popolazioni, si è aperto da anni un dibattito sull’opportunità di introdurre nelle scuole un orientamento interculturale, al fine di favorire l’accoglienza e il rispetto delle diversità.

In una società multiculturale è importante, dunque, la funzione dell’educazione interculturale e lo sviluppo di strategie educative che trasmettano alle nuove generazioni valori sia culturali che umani. Alla base di ogni intervento educativo si pongono, così, dei principi etici, che riguardano l’insieme dei valori umani, garantiti a livello internazionale. In difesa di ntali valori operano delle strutture e degli organismi internazionali, come l’ONU.

La Dichiarazione universale dei diritti umani (ONU, 1948) è, ad esempio, il primo punto di riferimento per le politiche formative che puntano a valorizzare la diversità, come risorsa per la crescita personale e sociale.

Gli studenti di nazionalità non italiana, che si trovano in Italia, hanno il diritto e il dovere all’istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

I dirigenti scolastici si trovano, dunque, ad affrontare quotidianamente il problema dell’integrazione non solo linguistica, ma anche sociale, culturale ed esperenziale. Nel contesto scolastico, l’alunno straniero trova un “ascensore sociale” che gli permette di trovare una collocazione formativa e, in seguito, produttiva.

Per ottenere la cittadinanza italiana, occorre il livello di competenza linguistica A2; ma, i minori soggetti all’obbligo scolastico acquisiscono il livello A2 frequentando la scuola.

Le scuole italiane sono chiamate ad affrontare questa realtà non come un problema, bensì come un’opportunità. A tal fine, il Collegio dei Docenti valuta con attenzione l’inserimento di un allievo in una specifica classe, considerando la conoscenza anche di altre lingue straniere, la sua carriera scolastica e l’orientamento alle sue scelte future per evitare di demotivarlo e per valorizzarne le potenzialità.



Inquadramento normativo

L. n°40/1998

La legge n°40 del 1998 detta norme per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Essa definisce i principi dell'integrazione, indicando alle scuole i compiti legati alla promozione dell'accoglienza e affidando alle istituzioni della Repubblica il compito di favorire misure di integrazione sociale anche con accordi stipulati con associazioni di stranieri (art.40).

Si riporta, in particolare, **l'art. 36 della L.40/98, "Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale"**:

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

- a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
- b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
- d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
- e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
- b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

- c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

- d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5".

D.P.R. n°394/1999

Il successivo regolamento emanato con il DPR 394/1999 dettaglia le norme per l'iscrizione e la frequenza nelle scuole degli alunni stranieri. Si riporta l'**art. 45 "Iscrizione scolastica"**.

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione

di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita' degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita' locale.

Circolare Miur n°2/2010

Nel 2010, un'altra circolare ministeriale, la n°2/2010, si propone di arginare l'eccessivo sovraffollamento di alunni stranieri nelle classi, imponendo un tetto del 30%. Vi si suggerisce di formare classi il più eterogenee possibili sia in rapporto alla presenza di italiani e stranieri, sia per provenienza e origine degli allievi, in modo da non creare classi ghetto. E' sempre possibile, su motivata istanza al Direttore Generale del competente Ufficio Scolastico Regionale, chiedere deroga al tetto massimo stabilito, ma con motivazioni adeguate e rispondenti a criteri di ordine pedagogico.

Si riporta integralmente il testo della circolare: “

1. Alunni e studenti con diversa provenienza ed esperienza scolastica. La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti capacità ed esperienze di apprendimento costituisce ormai, nella società plurale e globalizzata in cui viviamo, un dato strutturale in continuo aumento, tanto da interessare l'intero sistema di istruzione e, sia pure in maniera non uniforme, non solo le istituzioni scolastiche delle grandi aree urbane, ma anche quelle dei medi e piccoli centri. Come risulta dalle rilevazioni nazionali e locali e da indicazioni provenienti dagli uffici dell'Amministrazione scolastica, ci troviamo di fronte ad un fenomeno generalizzato e complesso con aspetti problematici e criticità di non facile gestione e soluzione, che incidono negativamente sull'efficacia dei servizi scolastici e sugli esiti formativi. In effetti l'elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con culture, condizioni, vissuti familiari e scolastici, situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziati, impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali e l'adozione di metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati alle nuove e diverse esigenze. Tale stato di cose, nonostante ogni costruttivo e lodevole impegno degli operatori scolastici e, in particolare, del personale docente, costituisce una delle più rilevanti cause di criticità da cui conseguono insuccessi scolastici, abbandoni, ritardi nei percorsi di studio. Ecco perché tra gli interventi di programmazione e le misure gestionali e organizzative volte a garantire un equilibrato e funzionale assetto della realtà scolastica ed effettive condizioni di parità e di generalizzata e piena fruizione del diritto allo studio, assumono particolare importanza il corretto ed esauriente orientamento dei flussi delle iscrizioni tra le varie istituzioni scolastiche dei contesti interessati e l'equilibrata ripartizione degli alunni tra le classi. Sono questi i presupposti e i requisiti irrinunciabili che consentono di coniugare efficacemente l'obiettivo della massima inclusione con quello di una offerta formativa qualitativamente valida, che tenga conto delle situazioni di partenza e delle necessità di ciascun alunno. Perché l'erogazione del servizio scolastico ottenga l'effetto di un reale coinvolgimento e di una

crescita positiva per tutti, occorre innanzitutto che le scuole, con la collaborazione degli Enti locali e dell'Amministrazione scolastica, si impegnino in uno sforzo sinergico e partecipato finalizzato alla elaborazione di criteri di equa distribuzione della popolazione scolastica e, per quanto possibile, di ponderata assegnazione degli alunni alle classi.

2. Inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana. Nell'ambito dell'ampio scenario sopra evidenziato, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla inclusione ed alla integrazione degli alunni stranieri, al fine di predisporre, nei loro confronti, condizioni paritarie che possano prevenire le situazioni di disagio e di difficoltà. Si vedano al riguardo anche le considerazioni che il Consiglio dell'Unione Europea ha svolto nelle sue recenti Conclusioni sull'istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio (Bruxelles 8-9 ottobre 2009). (...) Pur nella oggettiva complessità della questione, infatti, la scuola non può certo rinunciare alla sua priorità fondamentale, che è appunto quella di perseguire con ogni possibile efficacia e responsabilità una istruzione di qualità. E in merito è indubbio che classi formate da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei – siano essi italiani o stranieri – possono tradursi in un oggettivo fattore di rischio di parziale o totale insuccesso formativo per tutti gli alunni coinvolti in tali situazioni. Un'analisi attenta dell'intera questione mette in evidenza alcune criticità che possono così essere riassunte: a) la significativa incidenza di dispersioni, abbandoni e di ritardi che caratterizza l'itinerario scolastico degli alunni provenienti da un contesto migratorio; b) la loro conoscenza della lingua italiana, talora assente o padroneggiata a livelli di competenza notevolmente differenti; c) il possesso della "nuova" lingua più come spontaneo registro utile alla "comunicazione" quotidiana che non come strumento per lo studio nell'ambito di dell'itinerario scolastico; d) la necessità di prevedere, al di là di ogni semplicistica separatezza, anche moduli di apprendimento e percorsi formativi differenziati, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado; e) la presenza di culture diverse all'interno delle comunità straniere e il loro impatto con la cultura italiana. Sono elementi questi che costituiscono tutti, anche se in forme non necessariamente omogenee, occasione di adeguata riflessione. Tanto più che le criticità appena ricordate non riguardano solo gli alunni stranieri, ma finiscono inevitabilmente per riverberarsi sul complessivo processo di apprendimento della intera classe in cui essi si trovano inseriti. Si tratta di problemi che vanno ovviamente affrontati tutti insieme se si vuol che la compiuta Si riportano in merito alcuni dati essenziali. Nell'anno scolastico 2008/09 gli alunni con cittadinanza non italiana che hanno frequentato scuole del sistema scolastico nazionale sono stati 574.133 (il 6,4% del totale degli alunni iscritti). Le scuole primarie e secondarie di I grado hanno accolto il maggior numero di alunni di origine straniera (rispettivamente il 7,7% e 7,3% dell'intera popolazione scolastica). Anche nella scuola dell'infanzia la presenza di bambini non italiani ha rappresentato una quota significativa (6,7%). Più contenuta, anche se in crescita, l'incidenza nella scuola secondaria di II grado, pari al 4,3%. 490 sono state lo scorso anno le istituzioni scolastiche, concentrate soprattutto al Nord, che hanno avuto una presenza di alunni con cittadinanza non italiana superiore al 30%, mentre 1103 sono state quelle, sempre in prevalenza al Nord con presenza di allievi stranieri pari al 20/30%. 3 Si ricorda, a tal proposito, che sia le rilevazioni degli esiti della prova nazionale Invalsi agli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2008-2009, sia le rilevazioni degli apprendimenti per l'a.s. 2008-2009 nella scuola primaria evidenziano come i differenziali dei risultati tra studenti del nostro Paese e studenti immigrati siano particolarmente pronunciati soprattutto in italiano e soprattutto nelle scuole del Centro-Nord, dove appunto la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è decisamente più marcata (cfr. INVALSI, Anno scolastico 2008-2009- Esami di Stato I Ciclo-

Prova nazionale 2008-2009 e INVALSI, Anno scolastico 200-2009 - Rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria. Prime analisi, in www.invalsi.it). 4 In proposito va peraltro ricordato come questa indubbia difficoltà, se opportunamente governata, possa tradursi nelle opportunità offerte da una positiva dinamica interculturale. In merito, sono note le riserve e le stesse resistenze talora emerse da parte delle famiglie. Ma non va neppure trascurato il diverso approccio con cui non pochi studenti stranieri si accostano allo studio, avvertito da essi come un'occasione di crescita sociale ben più di quanto accada oggi, a differenza di ieri, in fasce notevoli delle giovani generazioni. Integrazione non resti una astratta petizione di principio, ma diventi un traguardo concretamente raggiungibile. In proposito non va dimenticato che a influire sulla presenza più o meno significativa di minori stranieri in un determinato territorio contribuiscono sì le capacità attrattive delle scuole che in esso insistono, ma pure – e in termini non certo irrilevanti – le disponibilità di alloggio e le offerte di lavoro in esso presenti. Il che fa immediatamente emergere il ruolo cruciale che le prassi degli accordi e delle alleanze territoriali possono svolgere per affrontare i problemi suddetti. Al riguardo, è tuttavia parimenti indubitabile che la conoscenza e la pratica della lingua italiana rappresentano non solo una base sicura per il successo scolastico, ma anche uno degli strumenti indispensabili per costruire una armoniosa coesione sociale. L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in fase di avvio, offre a tutti gli studenti le necessarie opportunità per conoscere, apprezzare e condividere le regole fondamentali della convivenza e comprendere a fondo i principi della legalità e della democrazia. Affrontare questo insieme di problemi non è certo semplice, ma perché l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana si traduca in una positiva crescita – loro e dell'intera comunità scolastica in cui sono inseriti – occorre prevedere una strategia di concertazione in grado di coinvolgere in modo sinergico i Comuni, le Province, le Prefetture, gli Uffici Scolastici Regionali e, ovviamente, le scuole. In questa prospettiva si impongono, di conseguenza, alcune nuove e specifiche misure organizzative a sistematica integrazione di quelle già sperimentate, anche con successo, da singoli Uffici scolastici territoriali, da singoli Comuni, da singole Istituzioni scolastiche e da reti territoriali.

3. Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi A fronte delle variabili e delle criticità appena ricordate occorre dare risposte tempestive e congruenti, già nel breve periodo. In preparazione dell'anno scolastico 2010-2011, in cui tra l'altro prenderanno l'avvio significative modifiche di ordinamento, sarà perciò indispensabile - attraverso una attenta analisi della situazione specifica dei singoli contesti e l'adozione di misure efficaci – considerare con particolare cura una inclusione di alunni stranieri equilibrata ed efficace in grado di favorire uno sviluppo positivo del processo di insegnamento apprendimento sia per l'istituzione scolastica nel suo complesso, sia per tutti i suoi singoli alunni e studenti. In particolare, è necessario iniziare a programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali. Questo richiede la definizione delle condizioni per assicurare a tutti opportunità di istruzione, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana. È indispensabile, infatti, garantire il diritto all'istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità linguistica e culturale. A tal fine si ricorda l'importanza della frequenza del tempo scuola che non deve essere inferiore ai tre quarti della durata dell'anno scolastico. Una particolare attenzione sarà rivolta agli alunni stranieri neo arrivati a seguito di ricongiungimento familiare. Partecipazione alla vita scolastica degli alunni stranieri utile e

fruttuosa. Tali punti non vanno peraltro intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli, bensì quali criteri di carattere organizzativo sia dell'offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica: 1. il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio; 2. il limite del 30% entra in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado. 3. il limite del 30% può essere innalzato – con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche; 4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

3. Criteri organizzativi. Le norme suddette richiedono iniziative e operazioni relative sia alla distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole del territorio, sia al loro inserimento nelle classi all'interno di ogni singola scuola. a) Distribuzione degli alunni stranieri tra le scuole. La distribuzione armoniosamente regolata degli alunni con cittadinanza non italiana ha come evidente obiettivo quello, già ricordato, di rendere progressivamente sempre più agevole il raggiungimento del loro successo formativo, nonché più compiute e fruttuose le complessive dinamiche del processo di insegnamento-apprendimento nelle singole classi e nelle singole scuole. A tal fine gli Uffici Scolastici Regionali - attraverso opportune intese mirate a costruire veri e propri "patti territoriali" che coinvolgano tutti i diversi attori istituzionali interessati. Al riguardo si ricorda come l'art. 45, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") preveda esplicitamente che "nelle classi la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri". Nel rispetto, comunque, dell'art. 45, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999 ("Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri"). Va ricordato che gli alunni stranieri nati in Italia iscritti ad una istituzione scolastica hanno costituito nell'anno trascorso il 35% degli alunni stranieri: sono stati cioè oltre 200 mila (pari al 2,2% degli studenti in totale), con una maggiore concentrazione al Centro-Nord e nella scuola dell'infanzia e primaria. Comuni, Province, Istituzioni scolastiche, ma pure – ad esempio - associazioni dei genitori, dei dirigenti scolastici e dei docenti, nonché del privato sociale non profit. azioni comuni - dovranno prevedere una serie di iniziative e di misure coordinate e convergenti. Più precisamente occorrerà: • definire l'offerta formativa sul territorio in modo da garantire di norma il rispetto del limite del 30%; • regolare i flussi delle iscrizioni al prossimo anno scolastico attraverso conferenze di servizio dei Dirigenti scolastici, organizzate, a seconda delle necessità, per comune, area sub provinciale, provincia; • realizzare le conseguenti intese tra soggetti disponibili sul territorio per una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri¹¹: - fra l'Amministrazione scolastica, le Prefetture, le Province e i Comuni; - fra le Scuole, gli Uffici scolastici territoriali e i Comuni;

- prevedere esplicitamente all'interno dei "patti territoriali" la possibile revisione da parte delle istituzioni scolastiche dei loro attuali "bacini di utenza", ridisegnandone se utile e necessario i confini;
- responsabilizzare, previo coinvolgimento dell'Ente locale, le scuole paritarie rispetto al problema dell'accoglienza e della distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- assumere al livello dell'istituzione scolastica i criteri definiti nelle conferenze territoriali di servizio e/o nelle intese tra reti di scuola per gestire in modo coordinato la quota eccedente il 30%;
- organizzare al riguardo incontri mirati con i Dirigenti delle scuole più direttamente coinvolte dal fenomeno migratorio, con l'obiettivo di chiarire le motivazioni dei nuovi provvedimenti e di facilitarne al possibile l'esecuzione;
- attivare idonee azioni di indirizzo nei momenti di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, da questa alla scuola secondaria di primo grado e da quest'ultima alla secondaria di secondo grado, nella prospettiva di un progressivo riequilibrio della presenza di alunni stranieri di recente immigrazione nei diversi settori del sistema di istruzione;
- prevedere dispositivi comuni per il passaggio delle informazioni tra le diverse scuole, con particolare attenzione alle azioni di orientamento;
- fornire un'informazione mirata e puntuale ai genitori degli alunni stranieri sull'offerta del servizio scolastico territorialmente presente per favorire una loro scelta consapevole e prevenire al possibile situazioni di sovrappollamento;
- finalizzare nelle aree a forte processo migratorio – anche con intese raggiunte sia prioritariamente con l'Ente locale, sia con le organizzazioni culturali e sociali non profit attive sul territorio - le risorse disponibili ai servizi complementari (ad esempio quelle per i mediatori culturali¹²).

b) Accordi di rete tra le istituzioni scolastiche Gli accordi di rete tra le scuole che insistono sullo stesso territorio devono essere costruiti sulla base di una accurata analisi della presenza di alunni stranieri, tenendo conto 11 Con particolare attenzione a quelli neo arrivati. 12 Sempre più l'inserimento di alunni e di cultura diversa richiede, soprattutto nella fase di prima accoglienza, un supporto facilitatore. Il Regolamento sull'immigrazione prevede in proposito che "ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati" (DPR394/99, art. 45, comma 5). Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - 7 - delle questioni già ricordate in premessa e avvalendosi di tutte le risultanze degli interventi di monitoraggio disponibili (relativi ai dati quantitativi, agli esiti scolastici, alle peculiarità delle singole provenienze linguistiche e culturali...). In sede di accordo è necessario che i dirigenti scolastici:

- realizzino un bilancio delle capacità di intervento presenti;
- creino le condizioni per la collaborazione tra docenti esperti e per la socializzazione delle esperienze;
- finalizzino in modo puntuale gli interventi di formazione in servizio degli insegnanti;
- prevedano l'impiego in comune di risorse professionali e strumentali;
- valorizzino le informazioni che sia il Sistema nazionale di valutazione, sia le diverse anagrafi mettono a disposizione. Una particolare attenzione va inoltre riservata alla collaborazione tra scuole di ordine e grado diverso, in modo da creare percorsi di continuità che non aggravino le condizioni di lavoro dei docenti ed evitino il rischio di concentrazione di alunni stranieri in alcune tipologie di percorsi a preferenza di altri come sta avvenendo attualmente

c) Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole classi. Va anzitutto precisato come l'introduzione del limite del 30% costituisca un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto. In quanto tale, il limite del 30% rappresenta ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla costituzione del numero delle classi,

che sono di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali e relativi Uffici territoriali. In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. L'allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei docenti tenendo conto della normativa vigente¹⁴. Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso. Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana¹⁵, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%. d) Competenze linguistiche degli alunni stranieri 13 Mentre la presenza di alunni stranieri nei licei non raggiunge il 2%, negli istituti professionali essi rappresentano quasi il 9%. 14 Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno". Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 3: "Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri".

Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano dal prossimo anno 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio. In merito, sempre nel rispetto dell'autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure, peraltro già richiamate dalla normativa vigente: • attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati¹⁷ di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa); • utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non); • partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio; • possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica). Si ricorda altresì come il DPR 20 marzo 2009, n. 8918 preveda che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano – a determinate condizioni – essere "utilizzate anche per potenziare

l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana". La scuola potrà infine favorire, anche d'intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, di socializzazioni, di esperienze extracurricolari in cui gli alunni stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l'uso della lingua italiana. Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 4 "Possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Si vedano le già citate Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea (cfr. sopra n. 2). 18 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Ivi, articolo 5, comma 10. Una buona padronanza della lingua va considerata, peraltro, come una via privilegiata di accesso alla cultura italiana, al suo patrimonio letterario ed artistico e come condizione per il dialogo e la cooperazione sociale.

4. La gestione del limite del 30% nei diversi contesti di applicazione. La messa in opera dei nuovi criteri relativi a una più omogenea distribuzione nell'ambito della popolazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana richiede, da parte di tutti i responsabili una gestione attenta, coordinata e puntuale, esente tuttavia da ogni rigidità burocratica. È infatti evidente che la concreta gestione del limite del 30% dovrà rapportarsi ai peculiari contesti territoriali e che essa dovrà essere opportunamente calibrata sulla base delle località (città piccole, medie, grandi, metropoli, aree extraurbane) e delle situazioni (dimensioni e caratteristiche del fenomeno migratorio), nonché delle intese e delle alleanze possibili fra le diverse istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. In tal senso, è previsto che il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale possa consentire motivate deroghe al limite fissato del 30% in presenza di:

- alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi;
- stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

5. Strutture di coordinamento e scadenze operative. Al fine di coordinare le iniziative e le operazioni sin qui esposte vengono previste le seguenti strutture di coordinamento a livello locale, regionale e nazionale:

- scuole polo: esperienze, già attivate proficuamente in alcune città, prevedono che le iscrizioni in corso d'anno non siano effettuate direttamente presso la scuola, ma siano gestite da un apposito centro o da una scuola polo, anche utilizzando specifici supporti informatici. Essa provvede, secondo precedenti accordi di rete, ad In casi estremi e limitati, quali quelli di particolari situazioni in cui potrebbero versare alcune istituzioni scolastiche, il Direttore dell'USR potrà peraltro tenere in considerazione non solo il dato linguistico, ma anche quello culturale degli allievi con cittadinanza non italiana, al fine di evitare il rischio di creare di fatto scuole monoetniche. Nelle grandi città esse dovranno essere il punto di riferimento di un ampio bacino di utenza (....) assegnare i nuovi arrivati

alle scuole del territorio in modo compensativo e razionalizzato; • task force regionale: essa sarà tenuta a indirizzare e armonizzare le azioni dei diversi soggetti coinvolti sul territorio; • gruppo nazionale di lavoro: esso sarà chiamato a definire gli indirizzi specifici e a monitorarne gli esiti. A fronte delle previste scadenze fissate per le iscrizioni e per la formazione delle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si pregano pertanto le SS.LL. di predisporre tempestivamente le attività istruttorie delle iniziative e delle operazioni previste dalla presente circolare. Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione.

Nota Miur 27 gennaio 2012, oggetto: “Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato”.

“Premessa. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che fa registrare il progressivo aumento degli iscritti anche nella scuola secondaria di secondo grado. In particolare, è frequente il caso di studenti provenienti da altri Paesi che chiedono l’iscrizione a classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l’ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l’art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita: “[...] I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”

Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone: “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.” In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994. Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione. Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una

volta giunti al quinto anno del corso di studi, all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese. Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o, dove già istituiti, presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. La prassi descritta si basa sull'errata interpretazione dell'art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale "al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione", nonché dell'art. 1, comma 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che "i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". Infatti, l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 è norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo. L'art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009 intende, invece, riferire il diritto all'istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico. Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana. Pertanto, come precisato anche dall'Ufficio Legislativo nel parere n. 3767 del 30/09/2009, la disposizione in questione opera su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l'ingresso dell'alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento.

Conclusione. In ultima analisi né l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l'art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie. Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell'iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l'ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale. Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria

di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione. Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo. Restano ovviamente ferme, come precisato nell'annuale ordinanza sugli esami di Stato, le disposizioni dell'art.2, comma 7, della legge 10/12/97, n 425, come modificate dall'art.1, comma 1, della legge 11/01/2007 n 1, nonché dell'art.3, comma 8, del D.P.R.23/07/1998, n 323, relative all' ammissione come candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, rispettivamente, degli studenti non appartenenti a Paesi dell'Unione europea e dei candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea”.

Dal sito Ministero Istruzione

<https://www.miur.gov.it/studenti-stranieri-inserimento-nelle-scuole-italiane>

Studenti stranieri: inserimento nelle scuole italiane

“Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e che siano ancora in età, secondo l’ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:

- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Qualora invece, gli studenti stranieri non siano più soggetti all’obbligo scolastico secondo l’ordinamento italiano, e devono iscriversi presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, devono alternativamente richiedere l’equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.

I documenti da dover presentare, direttamente ad una istituzione scolastica italiana scelta per l’inserimento dello studente sono i seguenti:

- certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
- dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento è stato prodotto”.

Documenti allegati:

- Decreto Legislativo n. 297
- Nota prot. n. 465 del 27 gennaio 2012

Azione della scuola in sintesi

- Art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394: “[...] I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”
- Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone: “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.” In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.
- il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
il limite del 30% può essere innalzato– con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;
il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all’atto dell’iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all’attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.
- Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole classi. Va anzitutto precisato come l’introduzione del limite del 30% costituisca un criterio organizzativo relativo alla

specifica composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto. In quanto tale, il limite del 30% rappresenta ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali e relativi Uffici territoriali. In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. L'allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei docenti tenendo conto della normativa vigente. Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso. Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.

d) Competenze linguistiche degli alunni stranieri

13 Mentre la presenza di alunni stranieri nei licei non raggiunge il 2%, negli istituti professionali essi rappresentano quasi il 9%. 14 Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno". Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 3: "Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri".

Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio.

In merito, sempre nel rispetto dell'autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure, peraltro già richiamate dalla normativa vigente:

- attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati¹⁷ di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa);
- utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non);
- partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;
- possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica – per attività

finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).

Si ricorda altresì come il DPR 20 marzo 2009, n. 8918 preveda che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano – a determinate condizioni – essere “utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana”.



Minori stranieri e diritto all'istruzione

Riportiamo un interessante stralcio del manuale “Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale” di ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione). Il presente documento, a cura di Elena Rozzi e Mariella Console, è stato realizzato nell'ambito del progetto "In.Media.Res - Integrazione Mediazione Responsabilità" FEI 2012 - Azione 5/2012 – PROG.103507 - CUP E15F12000190007. Il progetto affronta le difficoltà di inserimento e di inclusione scolastica di minori con cittadinanza di Paesi terzi.

2. L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico.

2.1 Classe di inserimento I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani. Per quanto riguarda i minori provenienti dall'estero, invece, si applicano l'art. 45 del D.P.R. 394/99 e, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, l'art. 192 del D.Lgs. n. 297/1994. Nella nota n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha fornito importanti indicazioni in materia, distinguendo tra minori infrasedicenni e minori ultrasedicenni:

2.1.1. **Minori infrasedicenni** Il Ministero ricorda che, qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, che stabilisce che: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno." Già in precedenza, il Ministero dell'Istruzione aveva sottolineato come gli slittamenti di un anno su classe inferiore vadano ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e sentita la famiglia. Il Ministero richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità che il Collegio dei docenti affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione a una classe diversa da quella corrispondere all'età anagrafica, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso. Si ricorda infine che l'art.115 del D.Lgs. 297/94, stabilisce che gli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia siano iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

2.1.2 **Minori ultrasedicenni.** Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l'art. 192, comma 3, del d. lgs. n. 297/1994: il consiglio di classe può dunque consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dalla norma già citata. La normativa vigente attribuisce quindi alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione.

2.2 **Distribuzione nelle classi.** La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri. L'art. 45 del DPR 394/99 stabilisce infatti che "l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani" e che "il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi", specificando che "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri" (co.3). L'art. 115 del D.Lgs. 294/97 stabilisce inoltre che l'assegnazione alle classi degli alunni figli di cittadini comunitari

residenti in Italia è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe. Come già ricordato, poi, la circolare del Ministero dell'Istruzione n.2 dell'8 gennaio 2010 sottolinea l'importanza che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e che sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%. La normativa vigente non consente l'istituzione di classi speciali separate di soli studenti stranieri neanche come fase transitoria. Tali norme devono essere rispettate anche nei casi in cui l'iscrizione sia effettuata in corso d'anno o comunque oltre i termini previsti in generale per le iscrizioni scolastiche. È utile ricordare come il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione del 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" preveda l'"Inserimento nella scuola comune" come uno dei quattro principi generali per l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola italiana, facendo riferimento da una parte al più generale principio dell'Universalismo e dall'altra al "riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità".

2.3 Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2 e Piani Didattici Personalizzati

2.3.1 Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2. Il Ministero dell'Istruzione specifica però che la scelta dell'Inserimento nella scuola comune "non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana", ad esempio nella forma di Laboratori di Italiano L2.

L'art. 45, co. 4 del D.P.R. 394/99 stabilisce a tal proposito che "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa." L'art.5, co.10 del D.P.R. n.89/2009, inoltre, prevede che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano, a determinate condizioni, essere "utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana". Si ricorda infine come, nella circolare dell'8 gennaio 2010, il Ministero dell'Istruzione suggerisse alle scuole le seguenti misure per promuovere l'apprendimento dell'italiano L2: attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa; partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o

organizzati dal territorio; possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola – se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica). Gli interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano e di prevenzione della dispersione scolastica di minori di cittadinanza non italiana possono essere realizzati attraverso i finanziamenti di cui all'art. 9 del CCLN Comparto Scuola destinati alle scuole collocate in aree a rischio, con forte processo migratorio e contro la dispersione scolastica, così come nell'ambito dei progetti attivati dagli Enti locali.

2.3.2 Criteri per definire la legittimità di interventi separati dalla classe ordinaria. Ove vengano messi in atto interventi differenziali, in cui lo studente di cittadinanza non italiana viene separato dalla classe ordinaria, come ad esempio l'inserimento in laboratori linguistici intensivi per soli studenti stranieri in orario curricolare, è necessario tenere in considerazione una serie di condizioni, affinché tali misure possano rappresentare efficaci strumenti di promozione di pari opportunità di istruzione e non rischiano invece di trasformarsi in misure discriminatorie. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, più volte chiamata a giudicare della legittimità dell'inserimento di studenti appartenenti a minoranze etniche e linguistiche in classi separate ha definito alcuni criteri. Benché tale giurisprudenza si riferisca all'inserimento in classi separate di bambini appartenenti a minoranze linguistiche autoctone (in particolare bambini rom) che non parlavano la lingua maggioritaria, i criteri definiti dalla Corte possono essere agevolmente adattati alla questione dell'inclusione scolastica degli allievi immigrati. Sintetizzando le conclusioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e adattandole al contesto italiano, si può affermare che l'inserimento di allievi non italofoni in laboratori separati dalla classe ordinaria in orario curricolare, per un numero di ore più o meno elevato, può essere considerato come una misura non discriminatoria solo se: a) è finalizzato a promuovere pari opportunità e in particolare a garantire un adeguato supporto per l'apprendimento dell'italiano L2, al fine di compensare le condizioni di svantaggio iniziali; tali interventi non possono invece essere adottati per altre finalità, come ad esempio "alleggerire" l'impegno degli insegnanti di classe o venire incontro alle richieste di genitori italiani preoccupati dal fatto che la presenza di stranieri possa rallentare il programma della classe; b) è adottato sulla base di un'adeguata valutazione caso per caso delle competenze linguistiche dello specifico allievo, non in generale nei confronti di tutti gli studenti stranieri (dunque gli studenti stranieri con un buon livello di competenze linguistiche, come la quasi totalità dei minori nati in Italia o ricongiunti in età precoce, non possono essere inseriti in laboratori separati); c) il programma del laboratorio è adeguato a rafforzare le competenze dell'allievo in modo che sia in grado di superare lo svantaggio iniziale e di seguire quindi il programma della classe ordinaria nel più breve tempo possibile; d) l'intervento differenziale cessa non appena l'allievo abbia raggiunto competenze sufficienti: a tal

fine, devono essere adottate adeguate procedure di monitoraggio per valutare i progressi compiuti e devono essere definiti chiaramente condizioni e modalità per il pieno inserimento nella classe ordinaria.

2.3.3 Piani Didattici Personalizzati. La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo “svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”.

Il MIUR ha chiarito che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali: “essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana.”

Il MIUR ha specificato che per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso, sottolinea il Ministero, si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

Per definire la legittimità o meno dell’adozione di un Piano Didattico Personalizzato nei confronti di uno studente di cittadinanza non italiana, è necessario applicare criteri analoghi a quelli analizzati al punto 2.3.2.

2.4 La valutazione. L’art. 1, co. 9 del D.P.R. 122/2009 stabilisce che “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” Importanti indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione, nelle Linee Guida del 2006: “La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. [...] Dall’emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati,

sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale". Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento".

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L. 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni."

2.5 La vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione. I genitori hanno l'obbligo di istruire ed educare i figli (Codice civile, art. 147). Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione da parte dei minori sono dunque i genitori, i quali sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative (D.Lgs. 76/2005, art. 5, co. 1). Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 76/2005: - il Comune ove hanno la residenza i minori soggetti a tale dovere; - il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; - la Provincia, attraverso i Servizi per l'Impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; - i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del dovere all'istruzione e

alla formazione, il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

Alcuni Enti locali hanno adottato specifici protocolli sulle segnalazioni dei minori inadempienti. Sarebbe auspicabile che venissero definite, anche mediante accordi a livello locale, competenze e procedure affinché sia assicurata la vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione anche per i minori non residenti e non ancora iscritti ad alcuna scuola. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico.

2.6 Viaggi di istruzione in altri paesi dell'Unione Europea. Concludiamo questo capitolo trattando una questione che spesso viene sollevata dalle scuole: qual è la documentazione richiesta ai minori di cittadinanza non italiana per partecipare a viaggi d'istruzione in altri paesi dell'Unione Europea? È necessario distinguere tra minori comunitari e minori stranieri. I minori comunitari, come tutti i cittadini dell'Unione Europea, godono del diritto di libera circolazione per periodi non superiori a 3 mesi (Direttiva 38/04, art. 6): per potersi recare in altri Paesi dell'Unione, è dunque sufficiente che siano in possesso del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda i minori stranieri in possesso di permesso di soggiorno, l'art.21 della Convenzione Schengen prevede la libera circolazione, sempre per periodi non superiori a tre mesi, a condizione che si disponga di un valido titolo di viaggio (passaporto) e di documentazione sui mezzi di sussistenza. In particolare, per la partecipazione degli studenti stranieri ai viaggi di istruzione, la decisione del Consiglio dell'UE del 30/11/1994, recepita dalla Circolare Ministeriale 380/1995, ha stabilito che coloro che studiano in uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi e sono accompagnati da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni. Ne consegue che gli studenti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi comunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte della scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto. A tal fine, l'istituzione scolastica dovrà presentare e far vidimare alla Questura l'elenco degli studenti, corredato di fotografia recente, esibendo la documentazione anagrafica già in possesso delle segreterie. L'elenco può essere anche privo di foto, ma in questo caso gli studenti devono viaggiare con un documento di identità valido per l'espatrio (nel caso di cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione Europea: il passaporto).

Potrebbero sorgere difficoltà per i Paesi che, pur facendo parte dell'Unione Europea non hanno aderito o hanno aderito solo in parte alla Convenzione di Schengen: si consiglia in tal caso di contattare le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati prima di programmare i viaggi di istruzione.

Gli studenti stranieri privi di permesso di soggiorno non possono partecipare a viaggi di istruzione all'estero. L'Irlanda e il Regno Unito, così come la Bulgaria, Cipro e la

Romania partecipano solo parzialmente all'acquis di Schengen, in quanto sono stati mantenuti i controlli alle loro frontiere.

3. Il conseguimento del titolo conclusivo del corso e il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero.

3.1 Il conseguimento del titolo conclusivo del corso

3.1.1 Studenti privi di documentazione anagrafica Come già ricordato, l'art. 45 del D.P.R. 394/99 chiarisce che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato da minorenni, tale diritto può essere senz'altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali e internazionali. Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, sia pure in una fattispecie differente, negare l'accesso all'esame di maturità al termine di un percorso di studi "conduce a risultati irragionevoli", avendo "l'inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne". La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, inoltre, ha affermato che il diritto all'istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall'istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti.

Ora, nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore età lo studente straniero privo di titolo di soggiorno.

Tale interpretazione della normativa vigente è stata più volte confermata dal Ministero dell'Istruzione. Con due note del 7.6.2009 e del 13.6.2013, riguardanti specifici casi di studenti stranieri maggiorenni privi di permesso di soggiorno, il Ministero ha infatti affermato il principio in base a cui gli studenti stranieri non possono essere esclusi dal diritto di sostenere l'esame di maturità a causa dell'irregolarità del soggiorno e dunque devono essere ammessi all'esame.

3.1.2 Studenti privi di documentazione scolastica. Nella nota n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che gli studenti stranieri che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e non possiedono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo sono ammessi normalmente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Sentenza n.1734 del 27.2.2007 36 Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Ministero, infatti, chiarisce che, "per questi studenti, si deve ritenere che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle

classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell'iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l'ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale. Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione. Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo.”

Piano di integrazione e inclusione 2021-2027



Nel 2020, la Commissione europea ha comunicato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni il **Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027**.

Il Piano definisce misure per intensificare l'azione e riunire gli attori a tutti i livelli in uno sforzo comune per raggiungere l'integrazione e l'inclusione e per costruire, in ultima analisi, società più coese e inclusive per tutti. Pur basandosi sui risultati del piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi del 2016, il piano d'azione propone nuove e più ampie misure per mezzo delle quali l'UE e gli Stati membri potranno apportare il massimo valore aggiunto e avere un impatto maggiore.

“Le azioni proposte – si legge nel Piano- si basano su ampie consultazioni che la Commissione ha condotto tra giugno e ottobre 2020 tra una vasta gamma di attori. Tra

queste figurano una consultazione pubblica e consultazioni mirate degli Stati membri, degli enti locali e regionali, delle parti sociali ed economiche, dei datori di lavoro, delle organizzazioni della società civile, delle fondazioni, delle organizzazioni internazionali e dei migranti, compresi i rifugiati. I. Istruzione e formazione Dall'educazione e cura della prima infanzia (ECEC) all'istruzione terziaria e per adulti e all'istruzione non formale, l'istruzione e la formazione costituiscono la base per una partecipazione riuscita alla società e sono tra gli strumenti più potenti per costruire società più inclusive. La pandemia di COVID-19 ha reso ancora più evidente l'importanza dell'inclusione e delle pari opportunità nell'istruzione. L'inclusione e la parità di genere sono una delle sei dimensioni dello spazio europeo dell'istruzione da realizzare entro il 2025 attraverso lo sviluppo di una serie di iniziative concrete. Rendere i nostri sistemi di istruzione più inclusivi è anche un obiettivo chiave del piano d'azione per l'istruzione digitale. L'agenda per le competenze per l'Europa promuove lo sviluppo delle competenze durante tutta la vita. Le scuole hanno il potenziale per essere veri e propri poli di integrazione per i minori e le loro famiglie. Aumentare la partecipazione all'ECEC dei bambini migranti e provenienti da un contesto migratorio, garantendo al contempo che tali programmi siano attrezzati per accogliere bambini culturalmente e linguisticamente diversificati, può avere un forte effetto positivo sul loro futuro livello di istruzione, anche per quanto riguarda l'apprendimento della lingua del paese ospitante, e sull'integrazione dei loro genitori e delle loro famiglie in generale. Un ambiente scolastico che coinvolge le comunità, i servizi di assistenza e i genitori può rivelarsi particolarmente benefico per i minori provenienti da un contesto migratorio. Per raggiungere questo obiettivo, gli insegnanti devono essere dotati delle competenze e delle risorse necessarie per insegnare in classi multiculturali e multilingue e per sostenere i bambini provenienti da un contesto migratorio durante tutta la loro formazione. Anche combattere la segregazione nelle scuole e favorire le interazioni tra i minori migranti e quelli autoctoni è cruciale per rendere il nostro sistema di istruzione più inclusivo.

I minori migranti con disabilità hanno bisogno di un sostegno supplementare per partecipare all'istruzione su una base di uguaglianza con gli altri. L'inclusione sarà il filo conduttore della prossima strategia globale dell'UE sui diritti dei minori, che cercherà di garantire che tutti i minori, indipendentemente dall'origine, dalle capacità, dal contesto socioeconomico, dallo status giuridico e di residenza, abbiano pari accesso allo stesso insieme di diritti e di protezione. Il settore giovanile, e l'animazione socioeducativa in particolare, può aiutare i giovani migranti ad acquisire capacità e competenze attraverso l'apprendimento non formale. Il passaggio all'età adulta e dalla scuola al lavoro può essere particolarmente impegnativo per i minori migranti arrivati da poco, in particolare per i giovani non accompagnati, anche perché le misure di sostegno spesso si interrompono al raggiungimento dei 18 anni di età. Prepararli in anticipo a tale transizione, aiutandoli a raggiungere buoni risultati scolastici, includendoli nell'istruzione e nella formazione professionali e nella garanzia per i giovani e fornendo loro formazione e tutoraggio, può essere particolarmente efficace. Facilitare il riconoscimento delle qualifiche acquisite nei paesi terzi, promuoverne la visibilità e aumentarne la comparabilità con le qualifiche europee e dell'Unione europea, offrendo al contempo corsi propedeutici per aiutare i migranti a completare l'istruzione acquisita all'estero, è la chiave per un più rapido ed equo inserimento dei migranti nel mercato del lavoro e consente loro di utilizzare appieno le loro competenze

e capacità. Ciò può anche aiutare i migranti a proseguire gli studi nel paese ospitante, aumentando così il loro livello di partecipazione all'istruzione superiore e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Imparare la lingua del paese ospitante è fondamentale per integrarsi con successo. Tuttavia questo apprendimento non dovrebbe cessare pochi mesi dopo l'arrivo. Occorre sostenere i corsi di lingua anche per i livelli intermedio e avanzato, adattandoli alle esigenze dei diversi gruppi. La combinazione della formazione linguistica con lo sviluppo di altre competenze o esperienze lavorative e con misure di accompagnamento come la custodia dei bambini si è dimostrata particolarmente efficace nel migliorare l'accesso alla formazione linguistica e i relativi risultati. Infine l'acquisizione di una comprensione delle leggi, della cultura e dei valori della società di accoglienza il più presto possibile, per esempio attraverso corsi di educazione civica, è cruciale affinché i migranti possano partecipare pienamente alla società che li accoglie”.

Alunni stranieri in Calabria

analisi dell'ispettore Guido Leone

“Il Ministero dell'Istruzione ha presentato il focus dell'ultima indagine sugli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese relativi all'anno scolastico 2018-2019. Gli esiti confermano che la multietnicità è divenuta una realtà significativa anche della scuola calabrese e, comunque, un elemento strutturale del nostro sistema scolastico. Dall'espansione delle consistenze e delle nazionalità degli alunni stranieri consegue che un numero sempre più crescente di operatori e famiglie è coinvolto nelle problematiche di accoglienza e di integrazione di questi bambini e ragazzi. E' importante, quindi, approfondire il fenomeno che di seguito analizzeremo nelle sue particolarità.

Costante ma rallentata crescita degli alunni stranieri

Le prime rilevazioni di alunni non italiani nelle scuole italiane risalgono all'83/84, quando ne furono contati 6.104. In 26 anni gli alunni non italiani sono aumentati passando 574.133. Solo nel 2005/2006 erano 431.211 ; oggi il numero è pari a 755.939 unità. Sempre dai dati ministeriali la Lombardia è la regione italiana che ospita il maggior numero di alunni immigrati 184.192, seguita dall'Umbria 11,4% e la Lombardia con il 10,3%. Al 17° posto la Calabria con 12.324 allievi. Un decremento di 134 studenti rispetto all'anno precedente quando erano 12.458. Tuttavia negli ultimi anni si può rilevare come la crescita, da lenta e graduale, quale era stata per oltre un decennio, è stata velocissima, se non tumultuosa, anche per effetto dei provvedimenti di regolarizzazione. Posto uguale a 100 il numero di studenti con cittadinanza non italiana presenti nei diversi ordini di scuola nel 2019 gli studenti sono cresciuti del 22% nella scuola dell'Infanzia, del 28% nella scuola Primaria, del 20% nella scuola Secondaria di I grado e del 39% nella Secondaria.

A livello di grandi aree geografiche, i dati confermano che la maggioranza degli studenti con cittadinanza non italiana si concentra nelle regioni settentrionali (65%) quindi nelle regioni del centro (22%) e poco più del 13% nel mezzogiorno.

La presenza nelle scuole calabresi

La scolarizzazione di stranieri tenderà a consolidarsi . Gli alunni non italiani ora alla scuola dell'infanzia e alla primaria elementare- le nuove leve scolastiche – rappresentano quasi i due terzi del totale di alunni stranieri. Il futuro inter-etnico siede già sui banchi di scuola. Ed anche sui banchi delle scuole calabresi

Infatti le scuole di ogni ordine e grado della nostra regione sono state frequentate nello scorso anno scolastico da 12.324 ,di cui 2.100 nella scuola dell'infanzia, 3.850 nella scuola primaria, 2.582 nella scuola secondaria di 1° grado e 3.792 nella scuola secondaria di secondo grado.

La provincia di Reggio Calabria si conferma tra le consorelle calabresi quella a maggior incidenza del fenomeno. Infatti, le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria sono state frequentate da 4.205 allievi con cittadinanza non italiana . A seguire Cosenza con 4.123 allievi, Catanzaro con 2.151, Crotone con 923 e Vibo con 922.

A testimoniare la costante crescita del fenomeno In particolare nel Reggio nell'anno scolastico 1998/99 gli alunni stranieri erano 377; nel 1999/2000 erano 486; nel 2001/2002 erano 642, nel 2002/2003 erano 913; nel 2003/2004 1.057; nel 2004/2005 1.166; nel 2005/2006 1.385; nel 2007/2008:2.721; nel 2009/2010:3459. Dunque, come si può ben vedere, un costante incremento delle iscrizioni di alunni stranieri nella nostra provincia.

Nella nostra provincia la scuola superiore ha ospitato il gruppo più consistente di allievi:1.374; l'infanzia:701; la primaria 1.280; la media inferiore: 841, Nella scuola superiore calabrese del totale dei 3.792 minori stranieri 1.153 hanno scelto i licei,1.446 i tecnici,1.193 i professionali.

Le scelte degli studenti con cittadinanza non italiana per l'A.S. 2019/2020 indicano che l'81,3% ha intrapreso percorsi di scuola Secondaria di II grado mentre l'8,2% si è diretto verso la formazione professionale regionale.

Tra gli elementi che incidono sulla prosecuzione degli studi il risultato conseguito all'esame di licenza media appare decisivo. In generale, gli studenti con cittadinanza non italiana sembrano comportarsi in modo simile agli studenti italiani. In ambo i gruppi l'opzione per gli istituti professionali è tanto più frequente quanto più bassa è la votazione conseguita, viceversa quanto più alta è la votazione, tanto più frequente è l'orientamento verso i licei. Gli studenti con cittadinanza non italiana nati in Italia sono più orientati verso gli istituti tecnici e i licei mentre gli studenti nati all'estero verso gli istituti professionali e poi i tecnici.

Una vera e propria ONU nelle scuole.

Il quadro ricavabile dai dati dell'indagine riflette una vera e propria ONU disseminata nelle aule scolastiche del Paese. Sono 200 le nazionalità diverse degli alunni presenti nelle scuole del Paese, una varietà di lingua, culture, etnie, razze. Alcune comunità sono di gran lunga più rappresentate rispetto ad altre. I dati suddivisi per continente evidenziano che la maggior parte degli studenti, ovvero il 46,3%, proviene da un paese europeo, seguiti dagli studenti di provenienza o origine africana (25,7%) e asiatica (20,1%). Assai più contenuta la percentuale degli studenti provenienti dall'America e dall'Oceania (7,9% e 0,03%).

Tra i Paesi europei la cittadinanza più rappresentata si conferma quella Rumena con quasi 158 mila studenti. Nell'insieme, gli studenti di origine rumena e albanese (116 mila unità) rappresentano quasi un terzo degli alunni stranieri in Italia (31,9%). Lo stato estero più rappresentato in Italia è la Romania con 141.050 alunni, seguito dall'Albania, dal Marocco e dalla Repubblica popolare cinese, dalla Moldavia, dall'India, dalle Filippine.

I minori stranieri in Calabria provengono per lo più dall'Europa: 6.506, di cui UE 4.836; 3.545 dall'Africa; 1.921 dall'Asia e 345 dall'America.

Sono in tutto 80 le cittadinanze rappresentate nella nostra regione, tra queste primeggia quella romena e a seguire quella albanese, marocchina, cinese, indiana, filippina, egiziana, moldava, pakistana e ucraina.

Alunni con cittadinanza non italiana nati in Calabria e a Reggio

I dati sulla natalità e fecondità della popolazione residente in Italia indica un calo delle nascite da coppie di genitori entrambi italiani a fronte di un aumento dei nati da almeno un genitore straniero o entrambi genitori stranieri, pur se con un ritmo più contenuto. Questa tendenza ha determinato l'aumento degli stranieri di seconda generazione. La costante crescita delle seconde generazioni caratterizza significativamente l'evolversi della presenza degli studenti con background migratorio. Nel quinquennio 2014/2015 – 2018/2019 il numero degli studenti "stranieri" nati in Italia è passato da circa 450 mila unità a 553 mila con un incremento di quasi 103 mila unità (+23% circa). Nell'ultimo anno la crescita è stata di quasi 22 mila unità (+4,1%), portando la quota dei nati in Italia sul totale degli studenti di origine migratoria al 64,5%, oltre un punto percentuale in più rispetto al 2017/2018 (63,1%). Esaminando la variazione degli studenti con cittadinanza non italiana per luogo di nascita (Italia o Estero) ben si evidenzia come le seconde generazioni rappresentino ormai l'unica componente in crescita della popolazione scolastica. Nel 2018/2019 gli studenti con cittadinanza non italiana nati all'estero sono diminuiti di quasi 3 mila unità, mentre gli studenti nati in Italia da genitori stranieri sono aumentati, come già evidenziato, di quasi 22 mila unità. A fronte di un calo di oltre 100 mila unità degli studenti italiani, la popolazione scolastica complessiva diminuisce di 84.500 unità.

Anche tra le seconde generazioni vi sono segnali di una tendenza alla contrazione. In particolare, si rileva che nella scuola dell'Infanzia il contingente dei bambini con cittadinanza non italiana nati Italia è diminuito di circa 5.000 unità dall'A.S. 2014/2015. Ciò non toglie che sul totale dei bambini con cittadinanza non italiana rappresentino oltre l'83%. I minori stranieri nati in Italia sono in Calabria 4.463 così distribuiti: infanzia:1.293, primaria: 1.938,media inferiore 798, superiore 434.

In diminuzione gli studenti che entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano. Nella nostra regione nel 2019 il totale è di 359, di cui 50 risultano nella primaria, 156 nella media e 153 nella scuola superiore.

Diversamente dagli studenti nati in Italia, per i quali la tendenza alla crescita è un dato costante, gli studenti che entrano per la prima volta nella scuola italiana hanno un andamento piuttosto instabile.

Un fatto che si spiega con la forte presenza in questo gruppo di studenti di recente immigrazione e di minori non accompagnati arrivati per lo più via mare e quindi distribuiti nelle aree prossime all'approdo.

Aspetto centrale del processo d'inclusione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana è la loro distribuzione tra le scuole e, all'interno delle scuole, tra le classi. Al fine di evitare la concentrazione degli alunni con cittadinanza non italiana in determinate scuole e favorire piuttosto una loro distribuzione equilibrata, il Ministero dell'Istruzione ha fissato alcuni criteri organizzativi circa la loro distribuzione tra le scuole e nelle singole classi. In base alle disposizioni ministeriali del 2010 il numero di alunni con cittadinanza non italiana con ridotte conoscenze della lingua italiana non deve superare di norma il 30% degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Gli Uffici Scolastici Regionali sono tenuti a facilitare una distribuzione equilibrata degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole attraverso la promozione di accordi a livello locale e intese tra scuola ed Enti locali.

Diritti di cittadinanza

Si tratta delle seconde generazioni, un segmento particolare della popolazione scolastica di origine straniera, con esigenze e bisogni educativi diversi da quelli degli allievi di recente immigrazione. Hanno in comune con i ragazzi italiani la stessa scolarizzazione, parlano quasi sempre la nostra lingua, hanno gusti e interessi uguali o simili ai coetanei italiani. Non presentano in genere criticità scolastiche particolari. Li rende diversi solo la pelle, la religione, l'origine.

Insomma, la cosiddetta seconda generazione ha un altro tipo di impatto sul sistema scolastico italiano in quanto l'ostacolo non è la lingua, problema maggiore per un ragazzo immigrato. Il nascere e crescere nel Paese ospitante può fungere già come una sorta di ammortizzatore sociale. Ma non basta. Giustamente con sempre maggiore consapevolezza e determinazione reclamano la revisione della normativa in materia di cittadinanza.

La scarsissima presenza di mediatori e facilitatori nelle scuole.

Resta fondamentale per la scuola la disponibilità di mediatori linguistici e culturali, di facilitatori didattici, con i corsi di appoggio e di tutoring per gli alunni stranieri, col sostegno economico più allargato per le scuole che ospitano numeri alti di immigrati. Anche le nostre scuole reggine e calabresi in questi anni hanno sperimentato modelli organizzativi diversi, pratiche per l'accoglienza, azioni di approccio al processo di integrazione. Insomma, sia pure con fatica le istituzioni scolastiche si sono caratterizzate per una pedagogia dell'accoglienza e dell'integrazione. Ma non ci nascondiamo che, tra le difficoltà che determinano l'insuccesso scolastico, la barriera linguistica e culturale è quella più rilevante, primo anello di una catena di esclusioni che si amplificano via via che si sale nel grado di istruzione.

Ecco perché non si può pensare ad una azione educativa della scuola che sia avulsa dal contesto educativo delle città e, viceversa, le azioni delle amministrazioni comunali sarebbero velleitarie se non sono coordinate con le azioni di tutti gli altri soggetti, di cui la scuola è uno dei più importanti. Occorre affrontare il problema con un rafforzamento della cooperazione tra scuola e città e nell'attuazione di politiche efficaci di integrazione sociale”.

Prof. Guido Leone
(già Ispettore tecnico USR Calabria)

L'integrazione degli studenti ucraini

L'escalation del conflitto in Ucraina ha provocato un drammatico esodo di famiglie che scappano dalla guerra e un drastico aumento di bisogni umanitari: oltre due milioni di persone sono già fuggite nei paesi confinanti, dove sono al lavoro le organizzazioni umanitarie. Siamo di fronte al più grande esodo di rifugiati in Europa degli ultimi decenni e altri milioni potrebbero presto aggiungersi nelle prossime settimane.



Un ruolo centrale sarà svolto dalle comunità locali già presenti nei territori, che saranno coinvolte in prima persona nell'organizzazione delle attività di supporto e accoglienza, per aiutare i profughi a ricostruirsi un equilibrio e una nuova normalità, facilitandone l'inserimento scolastico e lavorativo. Ai bambini, in particolare, si deve restituire quella serenità così bruscamente tolta mettendo al centro i loro bisogni e diritti.

Al momento sono già migliaia gli studenti fuggiti dall'Ucraina che sono stati inseriti nel sistema scolastico italiano e il ministero dell'Istruzione ha stanziato milioni di euro per il supporto alle istituzioni scolastiche coinvolte nelle attività di iniziale mediazione linguistica e socio-culturale.

La vicepresidente della Giunta regionale con delega anche all'istruzione, Giusy Princi, ha inviato nei giorni scorsi una lettera alle scuole calabresi, per garantire ai dirigenti il supporto del governo regionale nell'integrazione scolastica degli studenti ucraini e raccomandando la verifica dell'espletamento dell'iter vaccinale, al fine di garantire agli studenti ucraini la dovuta assistenza sanitaria.

“Gentilissimi Dirigenti- scrive Giusy Princi- sono a conoscenza del fatto che molte scuole calabresi si sono attivate ed hanno accolto bambini e giovani in fuga dalla guerra in Ucraina che godono nel nostro paese di protezione temporanea. Con il Presidente Occhiuto, intendiamo sostenere concretamente questi istituti nell'integrazione scolastica degli studenti ucraini assicurando al meglio che il loro inserimento possa avvenire nel migliore dei modi. Per tali motivi, in primis, mi preme assicurare che vi sia il giusto raccordo con le ASP ai fini delle verifiche sanitarie in conformità a quanto deciso dall'Unità di crisi regionale per l'emergenza Ucraina, che presiedo, e riassunto nella circolare del Dipartimento regionale Tutela della Salute “Procedure sanitarie e di protezione temporanea per i civili in fuga dalla guerra in ucraina”. A tal proposito rappresento che in Ucraina il tasso di copertura vaccinale per COVID-19 è circa il 35% della popolazione, ossia tra i più bassi in Europa, e anche per ciò che concerne le altre coperture vaccinali la situazione è assai delicata poiché il loro contesto epidemiologico attualmente è caratterizzato da recenti sviluppi di focolai epidemici di morbillo e poliomielite.

Raccomando ai Dirigenti scolastici l'importanza di voler verificare il corretto completamento dello status vaccinale degli studenti Ucraini secondo le indicazioni presenti nella Circolare Ministero della Salute n. 0015743 del 3 marzo 2022 e alla luce del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV 2017-2019) e successiva proroga. Al fine di accompagnarvi in questo iter garantendo agli studenti ucraini la dovuta assistenza sanitaria, invito voi tutti a comunicare al referente covid scuola dell'Azienda sanitaria competente territorialmente il numero e le generalità degli studenti ucraini che s'intendono inserire nel proprio Istituto, per favorire la somministrazione sia della eventuale vaccinazione Covid, di cui se ne caldeggia la sensibilizzazione, sia delle altre vaccinazioni obbligatorie. Per consentire l'accesso al servizio di vaccinazione e alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e/o dalle strutture private accreditate del Sistema Sanitario Regionale, sarà generato, per tutti gli sfollati ucraini, studenti compresi, dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente, un codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), qualora ne non sia già titolare di uno generato in altra Regione. Inoltre, per ciò che concerne l'integrazione scolastica degli studenti ucraini, vi comunico che ho avviato la riprogrammazione di economie per attivare presso gli istituti interessati prioritariamente servizi di mediazione linguistica e culturale, ma anche supporto psicologico e/o altri servizi ritenuti necessari per l'inserimento degli studenti ucraini.

Al fine di poter avviare l'iter amministrativo e di quantificare le risorse occorrenti, chiedo agli Istituti che necessitano del predetto supporto, di indicare il proprio fabbisogno attraverso il modulo allegato alla presente che dovrà essere trasmesso alla pec: istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Resta fermo che le scuole potranno inviare la manifestazione d'interesse anche successivamente il predetto termine in considerazione delle esigenze emergenti".

Circolare del Ministero Istruzione su inserimento alunni ucraini

14/04/2022

Oggetto: Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative.

Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 381 del 4 marzo 2022 e prot. n. 576 del 24 marzo 2022, al fine di fornire ulteriori indicazioni, in questa occasione maggiormente operative, per la gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini in età scolare.

Evoluzione della situazione

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Ministero dell'interno, le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte attualmente in Italia sono 91.137, di cui 33.796 minori. Le rilevazioni quotidiane di questo Ministero riportano, a oggi, 17.657 studenti ucraini accolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Di questi, 3.728 bambini nella scuola dell'infanzia, 8.196 nella scuola primaria, 4.203 ragazzi nella scuola secondaria di primo grado e 1.530 in quella di secondo grado. Il 45% degli studenti profughi frequenta le scuole di Lombardia (22%), Emilia-Romagna (12%) e Campania (11%). Tale situazione, come noto, è in continua evoluzione.

Materiali didattici ed informativi

Sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione interamente dedicata all'emergenza Ucraina (<https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/>), entro cui sono reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative. Costante è il contatto con la Commissione europea e gli Stati Membri dell'Unione che partecipano ai lavori del "Gruppo di Alto Livello per l'istruzione e la formazione dell'Unione Europea" e a quelli dei Gruppi di lavoro tematici nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione 2021-2030.

La Commissione europea, per offrire una risposta alle sfide derivanti dalla crisi ucraina, ha implementato con una sezione specifica la piattaforma "School Education Gateway" (<https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm>) in cui sono reperibili ulteriori risorse didattiche.

Organizzazione dell'accoglienza

L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche sono chiamate a governare la delicata fase di accoglienza dei profughi in età scolare e ad assicurare loro accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi, in modo che a tutti sia garantito proseguire il percorso di istruzione nel sistema scolastico italiano. Nella definizione delle procedure operative di assegnazione dei minori alle istituzioni scolastiche si richiama l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile e come indicato nelle precedenti note, le reti di relazioni, familiari o di comunità esistenti tra i profughi, e tra questi e gli ucraini già presenti in Italia. Allo stesso tempo, occorre assicurare che l'inserimento degli studenti ucraini sia governato a livello territoriale, conciliando il più possibile i bisogni dei profughi e spazi di accoglienza delle scuole.

In proposito, si ricorda che le circolari ministeriali sulle iscrizioni (da ultimo la nota 30 novembre 2021, prot. n. 29452, relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2022/2023) precisano che

“nelle ipotesi di iscrizioni tardive..., gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi”.

La nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, adottata nella fase dell’emergenza pandemica COVID-19 e riferita a “tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all’istruzione”, è da considerarsi applicabile anche in questa fase di emergenza in cui è necessario assicurare l’inserimento scolastico dei profughi. A tal fine, gli Uffici scolastici regionali continueranno ad assicurare collaborazione agli organi di Governo, impegnati nella gestione dell’accoglienza e assistenza della popolazione proveniente dall’Ucraina secondo le indicazioni del Dipartimento della protezione civile del 21 marzo 2022 (<https://emergenze.protezionecivile.gov.it/static/f9b01e2938be5fdab1f730abb8a034bf/crisi-ucraina-prime-indicazioni-operative-21-marzo2022.pdf>).

Gestione delle richieste di iscrizione

Gli Uffici scolastici regionali, anche per il tramite degli Uffici di ambito territoriale, sostengono le istituzioni scolastiche, promuovono e coordinano il raccordo tra queste e gli enti locali, ai fini della distribuzione dei richiedenti iscrizione in ragione delle disponibilità effettive dei posti. Nelle città ad alta intensità abitativa o migratoria, sulla scorta di esperienze pluriennali, si suggerisce l’individuazione di Scuole Polo per il migliore inserimento dei minori ucraini negli istituti scolastici. Queste possono assolvere al compito di ricezione dell’insieme delle richieste di iscrizione nel territorio di riferimento (es. circoscrizione, municipalità, quartiere, ...) e di successivo indirizzamento alle istituzioni scolastiche della rete, coniugando salvaguardia delle relazioni e limiti di ricettività di ciascuna di queste.

Le medesime Scuole Polo possono concorrere a fornire informazioni ad alunni e famiglie che si presentino loro; supportare le istituzioni scolastiche di riferimento nelle procedure di iscrizione e nella predisposizione dei percorsi di apprendimento personalizzati; favorire la condivisione di materiali, esperienze e risorse didattiche disponibili.

Si informa altresì che, con ordinanza 13 marzo 2022, n. 876, è stato nominato il Commissario delegato per i minori non accompagnati. La consultazione del sito istituzionale del Ministero dell’interno consentirà di trarre i provvedimenti progressivamente emanati in materia.

Modalità di iscrizione

Come evidenziato nella propria nota 4 marzo 2021, prot. n. 381, ai fini dell’iscrizione degli studenti ucraini si applicano, sulla base del Testo Unico sull’immigrazione (art. 38, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il richiamato articolo prevede che l’effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati e ai minori titolari dello status di rifugiato. L’articolo 45 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull’immigrazione, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce, inoltre, che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione e sono soggetti all’obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarità della

posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Lo stesso articolo prevede che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, impregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Si rammenta che, oltre alla "Rilevazione sull'accoglienza scolastica degli studenti ucraini" tramite SIDI, le istituzioni scolastiche sono chiamate a curare l'inserimento in "Anagrafe Nazionale degli Studenti" di quanti iscritti nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché presso i CPIA. A tali fini, in mancanza di codice fiscale, l'inserimento è possibile attraverso l'indicazione di un codice fittizio. Ulteriori informazioni operative sono reperibili su SIDI.

Classe di iscrizione

I minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione dell'alunno ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione; c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto.

Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l'inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

Validità dell'anno scolastico

Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato - comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe - richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell'iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.

Piano didattico personalizzato

Utile, per l'inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative. Nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni

scolastiche potranno pure individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell'accesso a materiali ed attività didattiche on-line riferibili al curriculum ucraino.

Indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all'eventuale partecipazione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo saranno fornite successivamente.

Disposizioni di carattere sanitario - COVID-19

Necessario il raccordo con le autorità sanitarie chiamate ad assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

(<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n873-del-6-marzo-2022-ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorio-nazionale-laccoglienza-ilsoccorso-e-0>). Tali previsioni sono prorogate fino al 30 aprile 2022 (ordinanza del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2022, n. 881). L'art. 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 873 prevede per i profughi ucraini un regime di autosorveglianza di cinque giorni, decorrenti dal tampone effettuato nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio nazionale e il conseguente obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, escluse le categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

Disposizioni di carattere sanitario - Vaccinazioni

Con riguardo invece agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si richiama la Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2022, "Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali" che, per i soggetti mai vaccinati, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto, raccomanda "l'offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale". Tali indicazioni sono completate dalla menzionata ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, ove si prevede che entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-difterite, tetano, pertosse, poliomielite. Ferme restando le predette disposizioni di carattere sanitario, con riferimento all'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche sono tenute "all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere... la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie... ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse... o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie... entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia". In merito, come di consueto, le istituzioni scolastiche cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento.

Rimane in vigore la disposizione dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, per la quale "Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione

professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami”.

Siamo tutti consapevoli che nuove e impensabili difficoltà si sono aggiunte a quelle di questi ultimi due anni. Difficoltà sopraggiunte affrontabili rinnovando la tradizione di accoglienza del nostro sistema di istruzione, pure esercitata immediatamente verso i profughi dall'Ucraina. Per sostenere questa capacità di accoglienza il Ministero continuerà ad accompagnare l'azione di dirigenti, insegnanti, personale scolastico in relazione all'evoluzione della emergenza.



"LE LINGUE DEI NOSTRI ALUNNI STRANIERI" (pubblicato Meo Sasso <https://slideplayer.it/slide/933772/>)



L'italiano L2

La lingua seconda o L2 si differenzia dalla lingua madre (LM o L1) e dalla Lingua Straniera (LS) per le modalità di acquisizione-apprendimento. Ecco di seguito una definizione delle varie tipologie di lingua:

- LM o L1 è la lingua che un individuo ha appreso per prima, da bambino;
- LS, una lingua studiata generalmente a scuola, in un paese in cui non viene parlata abitualmente. Per esempio l'inglese è la LS che la maggior parte degli alunni italiani studia a scuola. La LS viene insegnata in modo graduale, dal più facile al più difficile. L'insegnante abitualmente sa con una certa precisione che cosa gli alunni hanno imparato. L'input viene fornito dalle lezioni, da dialoghi registrati ecc.;
- L2/lingua seconda(o seconda lingua), la lingua appresa nel paese in cui viene parlata abitualmente, per esempio, l'italiano in Italia. Nel caso della L2 l'apprendimento è misto, in parte controllato, in parte spontaneo. L'apprendente è "immerso" nella lingua e l'input a disposizione è abbondante.

L'italiano L2 per i nostri concittadini immigrati, di qualsiasi età, rappresenta la lingua per comunicare, fare amicizia, studiare, lavorare, vivere in Italia. Si acquisisce nel contatto con i parlanti nativi, noi italiani, in tutti i luoghi di incontro, dalla scuola al posto di lavoro, negli uffici, nei negozi, nei parchi, per strada ecc. Si impara a scuola e nei corsi di italiano, ma anche guardando la TV, ascoltando le canzoni, facendo la spesa, giocando.

Per tutti i concittadini che provengono da una LM romanza, cioè derivante dal latino, come lo spagnolo, il portoghese, il rumeno, il moldavo ecc. , imparare l'italiano L2 è più facile, mentre è più difficile per chi proviene da lingue molto diverse dalla nostra, come il cinese, l'arabo, il cingalese ecc.

L'italiano è una lingua flessiva, cambia alla fine di una parola. La lettera a o la e, alla fine di "casa/e", per esempio, ci dice se è singolare o plurale, così come l'ultima parte di un verbo ci fa capire chi e quando fa un'azione (andiamo = noi andiamo; partirò = in futuro parto).

L'alfabeto italiano è composto da 21 lettere, 5 vocali e 16 consonanti.

Insegnare l'italiano L2 richiede conoscenze, abilità e competenze specialistiche, che si acquisiscono grazie a una formazione specifica e a una pratica professionale sul campo. In molte università esiste la possibilità di seguire un master in didattica dell'italiano lingua seconda.

LE LINGUE DEI NOSTRI ALUNNI STRANIERI

Alcuni suggerimenti pratici per chi insegna italiano L2

2 Dei suoni arabi, ben 17 non hanno riscontro in italiano. Lingua araba La scrittura araba è alfabetica, costituita da 28 lettere che hanno quattro diverse realizzazioni grafiche a seconda della posizione nella parola: iniziale, finale, mediale o isolata. Dei suoni arabi, ben 17 non hanno riscontro in italiano. Le lettere consonantiche sono accompagnate da segni posti sopra o sotto per indicare vocali brevi, assenza di vocalizzazione e raddoppiamento di lettere.

3 Lingua araba Nella sintassi sono presenti sia il genere (maschile e femminile), sia il numero (singolare, plurale e duale, cioè relativo a coppie di elementi). Il tipico articolo determinativo è "al" che si trova incorporato in molte parole italiane di origine araba come "almanacco"

4 Lingua araba Sul piano fonologico, dato che l'arabo standard ha solamente tre vocali, pronunciate per lo più in modo attenuato, possono sorgere dei problemi di discriminazione fra di esse, in particolare fra o/u ed e/i. Altre difficoltà derivano dal fatto che non esistono i suoni "p", "v", "c" (di "Cina"), il che facilita la confusione con i suoni vicini "b", "f", "g".

5 Lingua araba. Dal punto di vista grafico occorre ricordare che la scrittura araba è solamente corsiva e senza maiuscole, oltre che orientata da destra verso sinistra.

6 Lingua araba. Sul piano grammaticale, ricordiamo che gli articoli indeterminativi in arabo sono sostituiti da segni vocalici scritti in fine parola. Il verbo "essere" è sottinteso in frasi come "Dove sei?" e "Chi è lui?" che si rendono rispettivamente come "Dove tu?" (ayna anta?) e "Chi lui?" (man huwa?). Ciò può indurre a ignorare in italiano il verbo "essere" e gli articoli indeterminativi.

7 Lingua cinese Il cinese è la lingua parlata dal maggior numero di persone nel mondo. Non è esatto parlare di un'unica lingua, perché esistono molte varietà linguistiche orali. Nella Cina odierna si cerca di estendere l'uso di una lingua comune, il putonghua, costruito a partire dalla varietà parlata nella zona della capitale Pechino, ma esistono altre varietà come il cantonese, nel sud della Cina.

8 Lingua cinese Ciò che unifica le differenti lingue parlate in Cina è la scrittura: essa usa gli stessi caratteri, conosciuti da tutte le persone alfabetizzate. L'apprendimento dei caratteri della scrittura cinese è molto impegnativo e richiede un notevole esercizio di memoria. I

bambini ne apprendono circa 2500 entro la classe sesta della scuola elementare, il minimo per non essere considerati analfabeti.

9 Lingua cinese I caratteri non sono lettere (a ognuna delle quali è associato un suono che rimane sostanzialmente lo stesso in ogni parola), ma sono significati e dunque parole, in genere monosillabi che. I caratteri, inoltre, sono formati da un numero di tratti che varia da uno a oltre trenta.

10 Lingua cinese. Sul piano fonologico occorre fare attenzione ai suoni inesistenti in cinese (r,v,gn,gl), alla mancanza di lettere doppie, ai suoni vicini (b/p, d/t, g/k) la cui differenza non è percepita, così come non viene avvertita la “n” preconsonantica italiana.

11 Lingua cinese. Sul piano grammaticale è bene sapere che la lingua cinese non è una lingua flessiva come l'italiano: sostantivi e aggettivi non si declinano per numero e per genere, non esiste l'articolo determinativo e i verbi non si coniugano secondo le persone e nei diversi tempi. Tutte queste modalità sono rese, se necessario, con espressioni di contesto o con particolari caratteri.

12 Lingua bangla. Il bangla (o bengali in inglese) è una delle lingue nazionali riconosciute dell'India. È diffuso nello Stato indiano del Bengala Occidentale, la cui capitale è Calcutta, ma è anche la lingua ufficiale di uno stato indipendente, il Bangladesh, da cui proviene la maggior parte dei bambini che parlano il bangla in Italia.

13 Lingua bangla. Il bangla è una lingua indoaria (ramo della famiglia linguistica indoeuropea) evolutasi dal sanscrito. Ha un alfabeto sillabico, caratteristico anche di altre lingue indiane. A ogni segno dell'alfabeto corrisponde una sillaba, quindi i segni alfabetici racchiudono già una vocale.

14 Lingua bangla. Per cambiare la vocale esiste un certo numero di segni che vengono posti sopra, sotto, a fianco o attorno ai segni consonantici; vi sono poi segni per le vocali isolate o iniziali.

15 Lingua bangla. Alcuni segni alfabetici sono divenuti silenziosi nella lingua parlata, un certo numero di lettere ha più possibilità di pronuncia e infine troviamo suoni identici che si scrivono in modi diversi. L'alfabetizzazione in lingua bangla risulta perciò piuttosto complessa.

16 Lingua bangla. I parlanti bangla, nel Bengala indiano, sono di religione sia indù, sia musulmana, in Bangladesh sono soprattutto musulmani; tutti però usano la medesima scrittura. La lingua bangla non è ancora del tutto standardizzata, quindi possiamo incontrare bambini che usano dei dialetti o delle varietà diffuse.

17 Lingua bangla. La scolarizzazione che i bambini ricevono in Bangladesh è piuttosto diversa da quella italiana, in quanto vengono favorite strategie di apprendimento basate sulla memorizzazione e sulla ripetizione.

18 L'albanese si parla in Albania, in Kosovo e in Macedonia. Lingua albanese. La lingua albanese appartiene a un ceppo molto antico delle lingue indoeuropee. L'albanese si parla in Albania, in Kosovo e in Macedonia. L'albanese si basa principalmente sul tosko, uno dei due grandi dialetti dell'Albania, usato al Sud; l'altro è il ghego.

19 La lingua albanese si legge come si scrive. L'alfabeto è costituito da 36 segni, 7 vocalici e 26 consonantici, che corrispondono a tutti i suoni della lingua. La lingua albanese si legge come si scrive.

20 Lingua albanese. Fra le particolarità dell'albanese che possono creare difficoltà nell'apprendimento dell'italiano, si segnala l'esistenza di due declinazioni, una indeterminata e una determinata, per sostantivi, aggettivi e pronomi che cambiano nella parte finale a seconda dei casi. Non esiste perciò l'articolo determinativo, ma la declinazione determinativa.

21 Lingua albanese. In questo modo è possibile che molti bambini albanesi abbiano difficoltà a usare l'articolo determinativo, le preposizioni articolate e a comprenderne l'uso nella frase. L'uso dell'articolo indeterminativo italiano è per lo più comprensibile, perché non differisce molto da quello albanese.

22 Lingua albanese. Il solo verbo ausiliare esistente è il corrispettivo italiano di "avere"; ciò comporta errori ricorrenti nella composizione dei verbi composti italiani che richiedono "essere".

23 Il romeno è parlato in Romania e nella Repubblica Moldava. Lingua romena. Il romeno è parlato in Romania e nella Repubblica Moldava. Fa parte del gruppo delle lingue neolatine, ma nel tempo ha avuto un'evoluzione assai diversa. Per certi versi conserva ancora alcune strutture latine, per esempio la distinzione dei tre generi (maschile, femminile, neutro) e la declinazione dei sostantivi, ma anche vocaboli che le altre lingue romanze hanno invece sostituito con lessico di origine celtica o germanica.

24 Lingua romena. L'alfabeto è costituito da 26 lettere, molte delle quali si pronunciano come in italiano.

25 Lingua romena. I sostantivi che terminano con consonante o in u sono maschili o neutri; i nomi che finiscono in ă sono generalmente femminili, quelli con e finale sono maschili o femminili, proprio come in italiano.

26 Lingua romena. Gli articoli determinativi non stanno davanti al sostantivo, ma si attaccano ad esso alla fine. Per esempio copil (bambino) diventa copilul (il bambino): ul è l'articolo determinativo maschile dei nomi che finiscono in consonante, mentre per i nomi maschili che finiscono in u, come fiu, l'articolo è l, così fiu (figlio) diventa fiul (il figlio). I nomi maschili che terminano in e prendono l'articolo le: frate (fratello) fratele (il fratello). L'articolo determinativo femminile è a: carte (libro) diventa cartea (il libro).

27 È la terza lingua nel mondo, parlata da oltre 400 milioni di persone. Lingua spagnola. In Italia giungono bambini da Paesi del Sud America, in particolare Perù ed Ecuador, nei quali si parla spagnolo o, come dicono i latinoamericani, castellano. È la terza lingua nel mondo, parlata da oltre 400 milioni di persone. Lo spagnolo è una lingua neolatina, molto vicina all'italiano, per cui i bambini che la parlano mostrano abbastanza presto una certa facilità di comprensione e comunicazione in italiano.

28 Lingua spagnola. La vicinanza fra spagnolo e italiano può comportare forti interferenze linguistiche che causano forme di fossilizzazione degli errori, cui occorre prestare attenzione, in relazione per esempio alla pronuncia e scrittura di alcuni suoni ("b/v", "r" pronunciata forte come "rr",...). È bene fare attenzione anche ai "falsi amici", parole che hanno un significato diverso nelle due lingue (officina – oficina che significa ufficio; abitazione – habitacion che significa "stanza della casa") e al diverso uso di preposizioni ed articoli.

29 **Nelle lingue slave troviamo le declinazioni, come in latino.** Lingua ucraina. L'ucraino è una lingua slava così vicina al russo che i loro parlanti si comprendono agevolmente. Nelle lingue slave troviamo le declinazioni, come in latino. Le informazioni relative a genere (maschile, femminile e neutro) e numero sono contenute nelle desinenze con le quali sostantivi e aggettivi si presentano nei diversi casi. Desinenze e casi assolvono parte delle funzioni che in italiano sono attribuite ad articoli e preposizioni.

30 Lingua ucraina. Questa è la ragione per cui i bambini di lingua ucraina e russa, pur apprendendo abbastanza facilmente l'italiano, tendono a omettere gli articoli oltre che il verbo "essere" in enunciati come "Io (sono) Ivan". I bambini ucraini poi possono mostrare qualche difficoltà a pronunciare il suono "gli", assente nella loro lingua.

31 Lingua ucraina. Come il russo, il bielorusso, il serbo e il bulgaro, l'ucraino utilizza l'alfabeto cirillico, la cui invenzione è attribuita dalla tradizione a San Cirillo, un monaco greco del IX secolo che svolse attività missionaria fra i popoli slavi. In realtà fu elaborato da alcuni suoi discepoli, adattando quello greco, per consentire a quei popoli di leggere i testi sacri. L'alfabeto ucraino ha 33 lettere e la forma maiuscola è uguale a quella minuscola ma più grande, tranne per alcune lettere.

Per lingua bulgara:

<https://www.bulgaria-italia.com/bg/info/lingua/default.asp>

Nel 2019 nasce l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri

Dal sito Tuttoscuola, di Alfonso Rubinacci



“Il volto della nostra società è completamente cambiato nel giro di pochi anni in conseguenza dei flussi migratori sempre più ampi che comportano una varietà di presenze etniche e religiose prima sconosciute provenienti da culture diverse e paesi lontani che hanno introdotto la necessità di disegnare modelli di integrazione capaci di superare conflitti generazionali e culturali.

L'immigrazione un fenomeno ormai strutturale complesso da governare, specialmente sul terreno dell'immigrazione, non va drammatizzata ma affrontata con una strategia che riconosca le implicazioni della sfida migratoria e sappia rispondere alle insicurezze identitarie dei cittadini. La ricaduta più evidente è che non esiste un'Italia monoculturale o per meglio dire omogenea pur nella varietà e ricchezza della sua tradizione storica. Questo scenario impone di fare scelte volte a guidare il processo di integrazione per renderlo il più possibile fecondo e ordinato, rispettosa della identità di tutti e di ciascuno.

Nel numero di gennaio 2020 Tuttoscuola ha pubblicato il dossier relativo alle linee d'azione dei cinque gruppi elaborate dall'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, organo di consultazione istituito e rinnovato dal ministero dell'Istruzione a dicembre 2019.

L'Osservatorio è composto da dirigenti scolastici, rappresentanti di associazioni e istituti di ricerca, di altri ministeri ed è organizzato su cinque gruppi tematici. Insegnamento dell'italiano come lingua seconda e plurilinguismo; Formazione del personale e istruzione degli adulti; Curricolo scolastico in prospettiva interculturale; Cittadinanza e nuove generazioni; Scuole e periferie multiculturali.

Compito principale dell'Osservatorio è fare proposte e indicare soluzioni, a partire dalle esperienze delle scuole e dalle pratiche del territorio, per un adeguamento delle

politiche di integrazione alle reali esigenze di una scuola multiculturale, in continua trasformazione.

In questi mesi l'Osservatorio ha lavorato a distanza. L'articolato ed interessante documento elaborato per le scuole è il frutto delle riflessioni e delle esperienze raccolte: E' la lingua che ci fa eguali. Nota per ripartire senza dimenticare gli alunni stranieri, articolato su sette punti critici e altrettante proposte operative.

“Bisogna realizzare – ha sottolineato a Tuttoscuola il Sottosegretario all'Istruzione Giuseppe De Cristofaro – misure compensative, a partire dai mesi estivi e dai giorni che precedono l'avvio dell'anno scolastico, per quanti sono stati penalizzati dalla didattica a distanza. E tra questi ci sono i figli di immigrati, i bambini rom, gli studenti nei Centri di istruzione per adulti. Le situazioni di povertà educativa, nelle grandi periferie urbane per esempio, la mancanza o scarsità di strumenti o connessioni, l'inadeguatezza degli spazi abitativi, le difficoltà linguistiche, hanno accentuato, e potrebbero accentuare ancora, le disuguaglianze nelle opportunità educative, e le distanze, già condizionate dalle differenze socioculturali di partenza”. Tutto questo richiede mezzi finanziari, ma soprattutto una cultura d'intervento a più facce, una capacità di affrontare i problemi in maniera sistemica, che è l'unico mezzo per rendere realmente produttivi gli investimenti. Gli sviluppi della collaborazione interistituzionale di sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale degli immigrati consentono non solo di replicare in modo più rapido e preciso quanto si faceva prima, ma di fare cose nuove.

Si ringrazia la d.ssa Clelia Caizza e Vinicio Ongini che hanno concorso a costruire, grazie anche all'apprezzata disponibilità degli interlocutori coinvolti, il contenuto del documento.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa: Ufficio 4, Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento scolastico.
dgsip.ufficio4@istruzione.it

OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E L'INTERCULTURA

Gli studenti con background migratorio appartengono alla quota di popolazione scolastica che ha subito i maggiori danni dalla didattica a distanza (DAD). E da un e-learning che per più ragioni, non tutte riferibili soltanto alle circostanze emergenziali in cui è nata la sua forzata generalizzazione, non è stato in grado di sviluppare tutte le sue potenzialità e di declinarsi sui bisogni formativi specifici dei suoi destinatari. Gli alunni stranieri sono per la gran parte anche loro vittime, per motivi comuni e in parte diversi da quelli di altri studenti, del surplus di disuguaglianza che, per effetto della pandemia, si è abbattuto su un sistema scolastico già tutt'altro che solido in termini di equità sociale, spesso incapace di assicurare opportunità formative eguali per tutti e di compensare le disparità determinate dalle differenze socioculturali di partenza.

Un sistema scolastico, nel caso dei figli dell'immigrazione, ancora sprovvisto – a più di venticinque anni dall'inizio dell'esperienza – di tutte le risorse organizzative e professionali necessarie.

In questi mesi, gli insegnanti, le scuole, i CPIA hanno inventato e sperimentato modi e mezzi per colmare il vuoto grazie alla didattica a distanza, che sarebbe più corretto definire in questa fase “didattica di emergenza”, dati le ragioni e i tempi che l'hanno resa obbligatoria e immediata. In molti casi, la didattica a distanza tuttavia **ha fatto emergere le differenze, più che costruire inclusione**. E questo per vari motivi. Mentre la scuola e le situazioni di apprendimento formale si basano su routine, regole e ruoli comuni – tutti sono in situazione di apprendimento, in spazi pubblici, alle prese con gli stessi compiti in vista di traguardi comuni – la didattica a distanza irrompe nelle case. Si scontra con le situazioni di povertà educativa, l'assenza o la scarsità di dispositivi e strumenti individuali e di reti di connessione adeguate, la compressione e condivisione degli spazi, la sovrapposizione dei tempi, le difficoltà tecniche e linguistiche, la perdita di motivazione di alcuni, sopraffatti dalle paure che bloccano e da solitudini che annichiliscono. Con molte aggravanti quando gli studenti sono neoarrivati o quando, come per la gran parte di quelli dei CPIA, non appartengono all'immigrazione stabilizzata, hanno residenze precarie, sono minori accolti in case-famiglia, vivono in contesti particolarmente poveri e difficili. Sono studenti delle nostre scuole anche molti stranieri detenuti.

E' dunque importante che, a fronte di una riapertura delle scuole a settembre che richiederà con tutta probabilità l'adozione di modalità organizzative inedite e sperimentali, l'alternarsi e l'integrarsi di attività didattiche in presenza e a distanza, la **realizzazione di misure compensative per gli studenti in maggiore difficoltà**, si faccia rapidamente il punto anche sulle **criticità che riguardano gli studenti con background migratorio**– sui quali peraltro è calato da tempo il silenzio – e si individuino apposite proposte. Senza dimenticare le forti differenze che ci sono, nel rapporto con la scuola e con l'apprendimento, tra nati in Italia e nati all'estero, tra chi ha alle spalle un regolare percorso di scolarizzazione e una storia di apprendimento linguistico e chi porta il peso di una scarsa scolarizzazione, e comunque sempre a partire, come è nel metodo che l'Osservatorio si è dato finora, dalle esperienze che le scuole stanno facendo, dalla riflessione sui loro esiti, dalle iniziative in corso o progettate.

Di seguito, **alcune criticità evidenziate e alcune proposte operative**

1. Prima di tutto l'italiano

L'apprendimento di una seconda lingua avviene soprattutto in relazione e in “immersione”, nella quotidianità dei gesti e del fare insieme, nel fluire delle esperienze e dei racconti. L'italiano s'impara giorno dopo giorno nella relazione con gli insegnanti e con i compagni. Lo si apprende facendo, esplorando, provando, imparando altre discipline, ma sempre grazie a parole in italiano che circondano e raccontano le azioni. La scuola e i corsi sono il contesto di contatto linguistico privilegiato, quotidiano, affettivo e motivante. Qui l'esposizione alla seconda lingua è intensa e continuativa, sia nella qualità che nella quantità. E' la colonna sonora del tempo insieme, attiva e permeante per 35/40 ore settimanali, per i bambini e i ragazzi e per 8/12 ore settimanali, per i giovani e gli adulti. Ma il cammino iniziato si è interrotto all'improvviso, bloccato a metà strada, è rimasto sospeso proprio in una fase cruciale. Senza scuola, l'esposizione alla lingua viene interrotta

bruscamente e il percorso di apprendimento si blocca e anzi rischia di regredire, riconsegnando molti alla condizione di “**neoarrivato di ritorno**”.

Per rispondere a questo tempo “senza lingua”, è importante mettere al centro il tema dell’apprendimento dell’italiano come seconda lingua per apprendenti, livelli e usi differenti.

Proposte per l’italiano L2 in presenza e a distanza

– lanciare un piano nazionale di Italiano L2 nelle scuole, nei territori, attraverso le associazioni e anche coinvolgendo la RAI, a partire dalla consapevolezza che: “E’ la lingua che ci fa uguali” (Don Milani)

– segnalare e mettere in comune materiali linguistici interattivi e gratuiti, sperimentati in questo periodo e utili anche per l’autoapprendimento

– promuovere e diffondere progetti di apprendimento in “tandem”, anche a distanza, abbinando un tutor italofofoni/ un compagno più grande/un volontario... a un alunno non italofono

– promuovere progetti di Service-Learning che impegnino gli alunni delle classi interessate a realizzare relazioni di conoscenze e di aiuto nell’apprendimento della lingua e nello svolgimento dei compiti scolastici, ma anche alla reciproca conoscenza e scambio di esperienze e conoscenze tra i componenti delle coppie coinvolte e alla crescita della cultura dell’inclusione nelle classi interessate. Progetti di Service-Learning finalizzati all’insegnamento della lingua italiana e al supporto agli alunni stranieri possono vedere protagonisti attivi non solo studenti delle istituzioni scolastiche, ma anche studenti universitari.

2. Misure compensative, in estate e a settembre

Per contrastare e riparare gli effetti della chiusura delle scuole è necessario predisporre misure di recupero e di compensazione nei prossimi mesi estivi e nei giorni precedenti alla riapertura di settembre. Lo si può fare con iniziative extrascolastiche nei “centri estivi”, condotte in collaborazione tra Comuni e privato sociale, visto che al momento viene esclusa la possibilità che a promuovere e a prendersi carico delle opportune attività di recupero siano, dopo la chiusura dell’anno scolastico, gli stessi istituti scolastici. Iniziative capaci di riallacciare i fili con gli studenti e con le famiglie che hanno interrotto o indebolito il contatto con le scuole (a partire dai “ricongiunti” che, per disorientamento e assenza di strumenti linguistici, hanno perso quest’anno ogni opportunità formativa), di integrare le attività motorie, di gioco e di socializzazione con interventi di recupero linguistico e di altri apprendimenti, di contrastare i rischi di disinformazione, disorientamento, demotivazione, interruzione dei percorsi scolastici.

Proposte per i mesi estivi e per la fase di accoglienza prima dell’inizio della scuola

– realizzare attività di apprendimento linguistico attraverso modalità ludiche, sportive, espressive.... in piccoli gruppi per età e livello

– rilevare le competenze linguistiche e le eventuali criticità e “regressioni” attraverso strumenti e griglie di osservazione dell’interlingua, al fine di programmare interventi linguistici efficaci e individualizzati

– utilizzare gli strumenti di comunicazione e di apprendimento sperimentati per conservare i contatti con gli studenti adulti, informarli sulle modalità di riapertura delle scuole a settembre, promuovere con le associazioni occasioni di incontro, scambio, orientamento

3. Laboratori di italiano L2 a scuola e nel tempo extrascolastico

E' comunque indispensabile – in previsione di una riapertura a settembre ancora contrassegnata, almeno parzialmente e in alternanza con la didattica in aula, dal proseguimento di una didattica a distanza in “modalità obbligatoria”, cioè sostitutiva di quella in presenza – che in entrambe vengano fortemente rafforzate le attività di apprendimento dell'italiano L2, essenziali per tutti gli studenti che non hanno l'italiano come lingua materna, anche per quelli che sono nati in Italia ma in famiglie non italofone. All'ordine del giorno c'è quindi l'attivazione o riattivazione di laboratori in presenza di italiano in tutte le scuole in cui c'è un numero consistente di studenti stranieri, e modulati secondo la diversità delle esigenze e dei bisogni, indirizzati quindi anche alla piena padronanza dell'italiano per lo studio e per l'apprendimento delle diverse discipline. Una centralità, quella dei laboratori di italiano –lingua due che diventerà il prossimo anno scolastico ancora più importante se, come ormai appare probabile, la rimodulazione dell'attività scolastica dovuta alla necessità di “distanziamento fisico” degli alunni comporterà anche la riduzione, speriamo solo provvisoria, del tempo educativo quindi una contrazione secca delle opportunità delle interazioni comunicative tra pari e del tempo di esposizione all'italiano.

Proposte per laboratori di Italiano L2 diffusi e continuativi

– organizzare nelle scuole che hanno una presenza di alunni stranieri, arrivati da poco in Italia o comunque di famiglia non italoфона, laboratori di italiano L2, in tempo scolastico ed extrascolastico:

1. per la comunicazione
2. per lo studio

– potenziare il numero di insegnanti di italiano L2 nelle scuole e coinvolgere insegnanti specialisti esterni collaborando con associazioni e terzo settore

4. L'attenzione ai bambini 0-6 anni: la narrazione al centro

I bambini, soprattutto nella scuola dell'infanzia e nei primi anni della primaria, apprendono la lingua “immersi” nelle relazioni, grazie alle parole, ai gesti, alle azioni, agli sguardi, al gioco, alle risate e alle esperienze. Hanno bisogno di contatto, scambio, abitudini rassicuranti; hanno bisogno di “fare”, grazie alla nuova lingua, provando e riprovando. Certo, le videochiamate, l'ascolto di storie registrate, la visione di video possono fornire input linguistici. Ma sono situazioni passive e distanti che non sollecitano la presa di parola, la comunicazione autentica nelle due direzioni. Alcuni bambini anzi sono apparsi disorientati e impacciati da questa sovrapposizione tra gli spazi e le lingue: la lingua della scuola irrompe dentro la loro casa che per molti era fino a quel momento il luogo del codice materno. E questa irruzione talvolta ha messo a nudo e resi evidenti, agli occhi dei figli, gli impacci dei genitori, la loro difficoltà a seguire le richieste della scuola, con il rischio della perdita di prestigio e di ruolo. Il rischio è dunque che i bambini di 5 anni di famiglia immigrata arrivino alla scuola primaria privi del lessico, le strutture, le competenze linguistiche che sono la base dell'apprendimento della lingua scritta. In particolare, la capacità di raccontare (un fatto, una storia, un piccolo episodio...) sono considerati i precursori della capacità di scrittura.

Proposte per lo sviluppo della competenza narrativa

– diffondere nelle scuole e nei servizi educativi pratiche di narrazione fra i bambini di famiglie non italofone per colmare il “vuoto narrativo” di questi mesi

– coinvolgere le biblioteche di zona in progetti di lettura, ascolto, animazione, ri-racconto di storie, rivolti ai bambini 0-6 anni

Anche in relazione a questa finalità una grande risorsa può rivelarsi il Service-Learning

5. L'attenzione agli adolescenti e il rischio della dispersione

Numerose scuole secondarie di primo grado hanno dichiarato che gli studenti che non sono stati raggiunti con regolarità dall'insegnamento a distanza sono in numero preoccupante. La didattica a distanza richiede – oltre alle condizioni strutturali di base – una motivazione robusta e la capacità di lavorare in autonomia. Per una parte degli adolescenti figli di immigrati e dei minori stranieri non accompagnati, il rischio della perdita di motivazione e della dispersione è spesso in agguato. A scuola e nel tempo extrascolastico vi fanno argine i docenti, gli educatori, i tutor: tutte figure di accompagnamento e di prossimità che ora sono assenti, quantomeno fisicamente. E anche per i ragazzi con background migratorio, come per i bambini più piccoli, il tempo senza scuola rischia di essere, come dice lo scrittore Daniel Pennac “un anno andato in malora”. Inoltre, traguardi importanti e passaggi cruciali, quali l'esame di terza media, l'orientamento e la scelta definitiva della formazione secondaria sono avvenuti spesso nella solitudine e nell'incertezza, con il rischio di scelte formative superiori non adeguate.

Per i **minori stranieri non accompagnati (MSNA)** vi sono gli stessi rischi di dispersione, amplificati dalla situazione di provvisorietà e di interruzione dei progetti in corso.

Proposte di accompagnamento e tutoraggio per gli adolescenti stranieri

– realizzare progetti di aiuto allo studio e accompagnamento in collaborazione con associazioni e terzo settore
– utilizzare i mediatori linguistico-culturali per contatti, rimotivazione e ricerca di soluzione a fragilità eventuali nel caso di minori “assenti”
– prevedere la presenza di tutor da affiancare ai ragazzi non italofofoni (vedi progetto Bussole e Almeno una stella). Anche per l'accompagnamento il Service-Learning rappresenta una risorsa. Possono essere impegnati studenti delle istituzioni scolastiche e studenti universitari, specie in relazione ad alcuni corsi di studio (formazione primaria, scienze dell'educazione, operatori nei servizi sociali, psicologia, scienze della comunicazione ...).

6. Una didattica a distanza inclusiva

Quanto alla didattica a distanza, è evidentemente necessario un impegno straordinario per elaborare—come richiesto da più parti—apposite Linee guida nazionali in grado di evitare che nel “nuovo” si travasino solo modelli didattici vecchi o che addirittura si rafforzino le caratteristiche solo trasmissive e le connotazioni disciplinariste dell'insegnamento più tradizionale. Ma anche per sventare il rischio di una didattica troppo standardizzata, incapace di tener conto dei bisogni formativi individuali, poco o niente interattiva. Una sfida decisiva nel caso degli studenti con disabilità, ma importante anche per quelli con background migratorio. Con qualche differenza di cui occorre tener conto, cioè che mentre per i primi c'è una notevole disponibilità di strumentazioni tecnologiche e didattiche molto evolute che si tratta di aggiungere ed integrare nell'insegnamento a distanza per tutti, per i secondi c'è invece una certa scarsità, anche nell'editoria più impegnata nel campo, di strumenti consolidati di semplificazione dei testi e di insegnamento dell'italiano come lingua seconda utilizzabili nelle attività di DAD. Nel primo caso, inoltre, c'è una risorsa

professionale dedicata, cioè gli insegnanti di sostegno, che si può valorizzare e mobilitare, mentre nel secondo sono largamente informali e non specificamente dedicate le competenze professionali pure esistenti (gli specialisti in italiano-lingua 2 – classe A-23 – sono notoriamente ancora molto pochi e destinati, al momento, soltanto all’insegnamento nei CPIA). La risorsa decisiva viene allora soprattutto dall’esperienza delle scuole che in questi anni hanno lavorato meglio all’integrazione scolastica dei ragazzi stranieri, alla valorizzazione del bilinguismo e del plurilinguismo, allo sviluppo delle interazioni interlinguistiche e interculturali. A ciò deve aggiungersi una particolare attenzione per gli studenti dei CPIA – sempre più numerosi negli ultimi anni – che sono analfabeti o semianalfabeti in lingua madre e che hanno bisogno di percorsi lunghi e strutturati di apprendimento linguistico, sorretti da metodologie didattiche e competenze professionali specifiche.

Proposte per una DAD efficace e “facilitata”

- elaborare linee guida o criteri di attenzione per la didattica a distanza che tengano conto anche di apprendenti non o poco italofoni
- proporre attività didattiche sui contenuti del curricolo comune facilitate dal punto di vista linguistico.

7. Migliorare le capacità di supporto familiare alla DAD

Un capitolo importante è anche quello relativo al ruolo delle famiglie nella didattica a distanza, fortemente ostacolato da carenze linguistiche e spesso anche da una troppa limitata familiarità con le tecnologie informatiche. Sarebbero necessarie, anche qui, delle iniziative di supporto formativo organizzate da una pluralità di attori, inclusi i CPIA, in particolare nei casi di minori soli o di giovani adulti che vivono in comunità di accoglienza formali e non formali.

Proposte per coinvolgere le famiglie immigrate e gli operatori sociali

- coinvolgere in maniera attiva e dare supporto alle madri immigrate attraverso contatti con gli insegnanti e la ricerca di soluzioni per eventuali criticità e rischi di dispersione;
- utilizzare le mediatrici linguistico-culturali per informare, aggiornare, sollecitare la presenza, orientare, sostenere nelle scelte....
- costruire rapporti solidi e funzionali tra scuole e servizi socio-educativi, associazioni di volontariato e del terzo settore”(da Tuttoscuola).

da [ditals.com](https://www.ditals.com)

Insegnare italiano a bambini stranieri: tecniche e strategie didattiche

Consigli operativi per una didattica "a misura di bambino"



“Fino a non molto tempo fa l’insegnamento dell’italiano L2 si rivolgeva prevalentemente ad un pubblico adulto. Oggi invece il pubblico di apprendenti di italiano L2 si è notevolmente differenziato includendo adolescenti, universitari, e soprattutto bambini. Se inizialmente insegnare italiano a bambini stranieri si limitava ai figli, nipoti, pronipoti di emigrati all’estero, a figli di manager o professionisti temporaneamente residenti in Italia, oggi sono invece tantissimi i bambini figli di immigrati stabilitisi in Italia.

Secondo l’analisi condotta dal Ministero dell’Istruzione, nell’anno scolastico 2018/2019 su oltre 8 milioni e mezzo di studenti nelle scuole italiane circa 860.000 sono allievi con cittadinanza non italiana. Di questi sono ben 313.000 i bambini con cittadinanza non italiana che frequentano la primaria, in numero più elevato rispetto a quelli della secondaria di I e II grado. Avevamo già affrontato il tema dell’ insegnamento dell’italiano L2 a studenti NAI (neoarrivati in Italia) ma è necessario fare una riflessione didattico-metodologica più ampia su come nel concreto insegnare italiano a bambini stranieri analizzando le peculiarità di

questo profilo di apprendenti. Riassumendo l'insegnamento dell'italiano a bambini stranieri può rivolgersi a bambini:

- nati all'estero da genitori stranieri
- adottati con procedure internazionali
- nati in Italia da genitori stranieri
- figli di coppie miste
- di etnie nomadi

Caratteristiche cognitive degli apprendenti bambini

Il bambino a differenza degli adulti ma anche degli adolescenti, non ha ancora raggiunto un pieno e completo sviluppo a livello cognitivo e ovviamente deve ancora maturare sotto molteplici aspetti: da quello fisico a quello sociale, affettivo, culturale. Questo comporta evidentemente la necessità di adeguare la didattica "a misura di bambino". Tantissime sono dunque le peculiarità di cui occorre tener conto nell'insegnare italiano a bambini stranieri.

Innanzitutto la plasticità cerebrale, la quale permette ai bambini di apprendere la lingua in maniera tale da giungere ad un'acquisizione assimilabile a quella di un parlante nativo. Il bambino inoltre non ha quella conoscenza enciclopedica che ha l'adulto a cui far riferimento di conseguenza la conoscenza si limita all'hic et nunc, al mondo che lo circonda.

Il bambino ha poi generalmente minori problemi relazionali e maggior desiderio di mettersi in gioco, di interagire e comunicare liberamente senza barriere psicologiche (filtro affettivo). Infine, il bambino non ha raggiunto una maturità cognitiva tale da consentirgli un ragionamento metalinguistico, di conseguenza non è in grado di dedicare lunghi momenti ad attività che richiedano concentrazione, analisi e riflessione.

La ludicità nella didattica dell'italiano a bambini stranieri

L'impossibilità di mantenere l'attenzione dei bambini per un lungo tempo, a differenza di un pubblico adulto, rende necessario trovare forme diverse per raggiungere lo stesso obiettivo. Occorre quindi proporre attività e giochi che creino interesse, motivazione, coinvolgimento, e scegliere materiali che prevedano una gamma di opportunità per sperimentare lingue e linguaggi in contesti che favoriscono e valorizzano la creatività. La ludicità, più che un metodo didattico, costituisce la modalità di conoscenza del bambino che, attraverso il gioco fa esperienza dell'ambiente, esplora e comprende il mondo in un atteggiamento caratterizzato da libertà, gratuità, piacere, creatività, manipolazione e sperimentazione. Il gioco, che costituisce lo sfondo per qualsiasi attività didattica, consente al bambino straniero di affrontare in un modo naturale e familiare anche l'apprendimento dell'italiano L2 e di coinvolgere nel processo tutte le sue capacità. Insegnare italiano a bambini stranieri significa quindi incentrare la didattica sulla "persona" e cioè:

- Dare spazio alla dimensione operativa della lingua, cioè "far fare delle cose" ai bambini usando la lingua che diventa uno strumento per l'apprendimento;

- Fare leva sui meccanismi di memoria implicita, proponendo un percorso di acquisizione linguistica in cui la lingua svolge il ruolo di veicolo per la crescita complessiva del bambino (cognitiva, culturale, sociale, semiotica, affettiva);
- Coinvolgere il bambino in tutta la sua persona, attraverso stimolazioni neurosensoriali che attivino più canali sensoriali, favorendo la formazione e la stabilizzazione di precisi canali nervosi, e la fissazione delle informazioni nelle strutture della memoria.

È importante però che il gioco sia concepito non come momento isolato ma come sistema di lavoro che può coinvolgere tutta l'attività didattica dall'inizio alla fine.

Tecniche didattiche e consigli operativi

Innanzitutto in una didattica a misura di bambino occorre stimolare il piacere nell'apprendere. Ciò può essere facilitato dalla varietà di attività proposte che dovranno essere brevi e diverse l'una dall'altra. Si potrà dunque passare da attività che coinvolgono il singolo studente ad attività che invece coinvolgono tutta la classe, gruppi o coppie di studenti. Relativamente alla tipologia, si possono proporre attività che divertono e animano la classe (giochi, drammatizzazioni, *role play*), ma fondamentali sono anche le attività che riportano la "calma" e l'ordine in classe (disegno, copiatura, dettato ecc.). Inoltre occorre coinvolgere i bambini non solo dal punto di vista cognitivo, con attività di *problem solving*, ma anche dal punto di vista fisico con giochi animati che si rifanno al metodo umanistico-affettivo del *Total Physical Response*.

Al fine di motivare gli studenti si può chiedere loro di procurarsi a casa del materiale da portare in classe che possa avere qualche attinenza col tema che si andrà a trattare (oggetti, fotografie, immagini ecc.).

Tra i generi comunicativi che si possono proporre come testi input per insegnare italiano a bambini stranieri possiamo elencare: istruzioni, messaggi, inviti, filastrocche, poesie, fiabe, racconti, barzellette, dialoghi, pubblicità, canzoni, cartoni animati, filmati, film, documentari, disegni, cartoline ecc.

Tra le attività ludiche che potremmo adattare per la didattica troviamo:

- Battaglia navale: in cui ai numeri e alle lettere si sostituiscono oggetti o disegni;
- Giochi su schema (come "rubabandiera"): anche in questo caso abbinando al bambino non solo i numeri ma anche elementi affrontati durante la lezione (colori, giorni della settimana ecc.);
- Gioco dell'oca: nelle cui caselle possono essere rappresentate immagini di vario tipo o può essere inserita la richiesta di un qualsiasi compito linguistico da eseguire;
- I *role play*, le drammatizzazioni, le animazioni di fiabe o favole;
- Tutte le tecniche che riguardano l'*information gap*: ad esempio far sì che un bambino avendo a disposizione la pianta di una stanza guidi il compagno a completare la sua inserendo oggetti, mobili ecc.

Questi sono solo alcuni dei giochi che si potrebbero proporre, ce ne sono tantissimi altri che possono essere adattati per una didattica ludica a misura di bambino.

Insegnare italiano a bambini stranieri: vuoti da colmare

Nelle scuole italiane l'insegnamento dell'italiano a bambini stranieri non trova un'attenzione uniforme. Questo scarso interesse ha molteplici motivazioni: la prima è di ordine culturale che riconosce il valore dei sistemi scolastici in ordine gerarchico dall'alto verso il basso, la seconda, invece, fa riferimento ai concetti di infanzia e di sviluppo che hanno preso solo in epoche recenti coscienza della specificità dei bambini e della necessità di una specifica educazione linguistica. Un terzo motivo è di ordine economico per cui non si è ancora compreso, almeno in Italia, che conviene investire nel sistema istruzione e nello sviluppo precoce delle lingue per accrescere il capitale di risorse umane in favore del sistema economico, in modo che si possa sfruttare al massimo il potenziale talento. Auspichiamo come già ribadito più volte, che insegnanti specializzati, in particolare i vincitori della classe di concorso A023, vengano coinvolti in tutti i sistemi scolastici affinché anche i bambini e i ragazzi stranieri possano veramente avere le stesse possibilità dei loro coetanei italiani".

Si propone un modello di progetto di accoglienza e integrazioni degli alunni stranieri, da proporre al Collegio dei Docenti, elaborato sull'esempio di un interessante lavoro realizzato dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "E.Amaldi"- indirizzo Liceo delle Scienze Umane, di Santa Maria C.V., nell'ottica della condivisione di buone pratiche tra scuole.

PROGETTO

“Accoglienza e integrazione alunni stranieri”

Approvato dal Collegio dei Docenti, con delibera n° del



FINALITA' DEL PROGETTO

Il Progetto scolastico "Accoglienza e integrazione alunni stranieri" nasce per dare una risposta al fabbisogno formativo del nostro territorio, interessato dal progressivo aumento di immigrati e, di conseguenza, di richieste di iscrizioni nelle scuole da parte di alunni stranieri. L'integrazione è uno degli aspetti fondamentali dell'offerta formativa dell'Istituto.....che, essendo realtà scolastica caratterizzata da diverse tipologie e indirizzi di studio, può offrire una risposta importante alle esigenze di integrazione scolastica e sociale degli alunni di cittadinanza non italiana e, nel contempo, può rappresentare una occasione di crescita per i nostri alunni italiani e per tutti noi operatori scolastici.

La complessità dell'attuale panorama culturale, caratterizzato dalla globalizzazione e dall'intercultura, pone l'esigenza di una formazione basata sull'inclusione e sulla consapevolezza che le diversità culturali, etniche e linguistiche possono rappresentare una preziosa risorsa di crescita culturale e umana.

La scuola si configura, dunque, come luogo di incontro, confronto e scambio culturale, ma anche come sede di acquisizione di strumenti idonei per costruire quel bagaglio di comportamenti, valori e pratiche sociali che fanno di uno studente il futuro cittadino di domani.

In tale prospettiva, diventa necessario operare anche per il superamento dello svantaggio linguistico che si presenta, nel percorso di integrazione, come ostacolo ed elemento di divisione.

Il progetto, quindi, si pone l'obiettivo di pianificare azioni volte a garantire l'accoglienza e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, nonché a promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana.

ATTORI COINVOLTI

- Tutti gli alunni già iscritti nella scuola, gli insegnanti e il personale ATA, chiamati a dare il proprio contributo, ognuno nel rispetto dei propri compiti, per attuare l'accoglienza e l'integrazione.
- Alunni stranieri di recente immigrazione non italofoni.
- Alunni stranieri con minime competenze linguistiche
- Alunni stranieri senza problemi di lingua.
- Insegnanti di classe che accolgono alunni stranieri.
- Insegnanti facilitatori su progetto specifico di corso di lingua italiana.
- Referenti del gruppo di lavoro Integrazione, referente comunicazione
- Dirigente scolastico e collaboratori del DS
- Referenti territoriali.

OBIETTIVI SPECIFICI

Realizzare percorsi di apprendimento dell'italiano come seconda lingua, L2:

- riconoscimento graduale di parole e frasi scritte, in relazione alle esperienze vissute con gli alunni;
- grammatica essenziale semplificata volta all'acquisizione veloce di un minimo di contenuti della disciplina atti alla comunicazione orale e scritta;
- comprendere il significato di frasi e testi, rispondendo a semplici domande;
- scrivere testi corretti nella forma e nel contenuto;
- descrivere ciò che si osserva;
- riferire contenuti appresi nelle discipline.

OBIETTIVI FORMATIVI

- Favorire il passaggio graduale e non traumatico dalla lingua del paese d'origine a quella del paese ospitante;
- utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e scambio culturale;
- promuovere l'apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti.

OBIETTIVI SOCIALI

- Favorire l'approfondimento della conoscenza delle proprie tradizioni e della propria cultura;
- stimolare la curiosità verso tradizioni diverse; favorire la conoscenza di altri gruppi etnici, di altre culture, di altri popoli;
- comprendere il valore delle diversità etniche, culturali e linguistiche come risorsa di crescita personale e sociale.
- stimolare la capacità di osservare ambienti, tradizioni, culture e caratteristiche specifiche di altri popoli

OBIETTIVI PERSONALI

- promuovere la capacità di ascolto e lo spirito di solidarietà

Sviluppare negli alunni la capacità di comprendere altri punti di vista e altre concezioni del mondo

- aiutare gli alunni a sviluppare conoscenze, comportamenti e valori che consentano loro di vivere in una società multi-etnica con spirito interculturale.

OBIETTIVI INTERPERSONALI

- Favorire negli alunni la capacità di relazionarsi e comunicare con coetanei di lingua diversa;
- Sviluppare la capacità di esprimere il proprio pensiero, il proprio disagio ed ogni stato dell'anima e di riconoscere le emozioni altrui
- favorire negli alunni la capacità di gestire i conflitti negoziando le soluzioni;
- attività di nomenclatura delle parti del proprio corpo, dei cibi, degli oggetti e degli ambienti scolastici, degli animali e delle piante;

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto può essere suddiviso in tre fasi:

Prima fase ACCOGLIENZA.

In questa fase la scuola raccoglie informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla sua situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute. Con le informazioni raccolte si compila una scheda di rilevazione che definisce la situazione di partenza dell'alunno. In questa fase è importante il supporto della segreteria, in particolare dell'assistente amministrativo addetto agli alunni.

Il colloquio con i genitori e con l'alunno viene tenuto dal Dirigente Scolastico insieme ai collaboratori del DS, referenti di plesso, ed, eventualmente, in presenza di un mediatore, linguistico, attingendo, ove possibile, alle risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni).

E' importante che il colloquio sia percepito dalla famiglia come un momento di incontro, di scambio, di ingresso nella comunità scolastica, differenziato dagli aspetti più amministrativi e burocratici.

Il primo incontro con l'alunno rappresenta un momento molto delicato e importante. E' in questa occasione che egli comincia a conoscere la nuova realtà scolastica, prima dell'inserimento vero e proprio nella classe di appartenenza.

Negli incontri successivi, è auspicabile che siano presenti: i referenti del progetto Accoglienza, Inserimento e Integrazione Alunni Stranieri, uno degli insegnanti della futura classe di appartenenza dell'alunno e, possibilmente, un facilitatore/mediatore linguistico; in mancanza di un mediatore, si può chiedere ad un alunno proveniente dallo stesso Paese, immigrato già da qualche tempo, di "assistere" il compagno neo arrivato veicolando le richieste e le indicazioni di lavoro in lingua italiana.

Nei primi incontri con l'alunno si può ricorrere anche a tecniche non verbali, quali il disegno, la fotografia, la gestualità, o sussidi specifici, che utilizzino la lingua madre dell'alunno.

In un secondo momento, al ragazzo viene proposto un test d'ingresso al fine di rilevare il livello di partenza, ovvero, le sue capacità e i suoi interessi, che costituiscono il primo passo per l'accertamento delle sue competenze e dei suoi saperi.

Caratteristiche comuni alle prove devono essere la chiarezza, la brevità, la semplicità della consegna. Se l'alunno neo arrivato ha già appreso alcune parole o semplici espressioni in lingua italiana, queste ultime costituiscono una base di partenza che va valorizzata e incoraggiata sin dal primo incontro.

Proposta di assegnazione della classe

Gli elementi conoscitivi raccolti durante le precedenti fasi permettono alla scuola di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento. I criteri generali per l'assegnazione di un alunno straniero alla classe vengono deliberati dal Collegio Docenti, sulla base di quanto previsto dall'art.45 del DPR 31/8/99. In particolare: "...i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio deliberi l'iscrizione ad una classe diversa e, comunque, tenendo conto: • dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all'età anagrafica; • dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno." Il referente della scuola interessata propone al Dirigente Scolastico la classe o la sezione tenendo conto dei dati acquisiti, della normativa, della situazione delle classi, dell'eventuale richiesta formale dei genitori e fornisce i primi dati raccolti al Consiglio di Classe o Interclasse o Intersezione straordinari. Qualora nelle scuole esistano più sezioni della medesima classe, si terranno in considerazione i seguenti criteri: • il numero degli alunni; • la presenza di alunni portatori di handicap e loro tipologia; • la fisionomia apprenditiva e relazionale del gruppo classe; • l'inserimento di altri alunni stranieri".

2. Seconda fase INSERIMENTO NELLA CLASSE

Dopo aver deciso la classe da assegnare all'alunno, il gruppo "Accoglienza e integrazione" e il DS individuano dei percorsi di facilitazione che devono essere predisposti a favore dell'alunno straniero, da condividere poi con il Consiglio di Classe.

La Commissione si attiva per avere, entro tempi brevi, l'intervento eventuale di facilitatori linguistici nelle classi in cui gli alunni sono inseriti. Per favorire l'accoglienza, gli insegnanti di classe in collaborazione con i facilitatori e/o mediatori linguistici si attivano a predisporre: - i segni delle provenienze e delle identità culturali (carte geografiche, immagini, scritte e libri nella lingua materna...) - gli strumenti del passaggio (scritte in italiano, liste bilingui,

vocabolari, raccolte di immagini...) - il necessario adattamento dei programmi - eventuali progetti mirati per singoli alunni e per piccoli gruppi anche sotto forma di classi aperte.

La commissione elabora, quindi, un piano di studio personalizzato dell'alunno (PDP), precisando gli obiettivi possibili raggiungibili, nella consapevolezza che l'apprendimento della lingua italiana, in particolare quella dello studio, avviene in tempi lunghi e coinvolge i docenti di tutte le discipline.

Il PDP viene condiviso e approvato dal CdC, anche con opportune modifiche o rimodulazioni. Nella valutazione si terrà conto del percorso individualizzato dell'alunno: ciò comporta la focalizzazione dei progressi realizzati soprattutto nell'uso dell'Italiano L2 (in particolare, per gli alunni arrivati da poco in Italia), considerando anche la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe facciano comprendere, tramite appunto l'attivazione di percorsi semplificati, le "parole chiave" relative alla propria disciplina.

Per la redazione del PDP, è opportuno tenere presenti alcuni punti di riferimento relativamente alle metodologie didattiche e agli strumenti usati.

METODOLOGIE DIDATTICHE

- Ascolto, comprensione, disponibilità e flessibilità
- valutazione dei livelli di partenza ed elaborazione di piani di lavoro individualizzati
- percorsi laboratoriali che diano centralità all'esperienza e al saper fare
- conversazioni guidate
- lezioni frontali, partecipate e guidate
- letture, esercizi ed attività interattive
- carte, schemi, mappe concettuali, sintesi
- lavori individuali e di gruppo
- uso del vocabolario

STRUMENTI

- Materiale bibliografico di tipo linguistico, software specifici.
- Materiale bibliografico di tipo pedagogico/interculturale per l'autoformazione degli insegnanti e per la trasmissione dei relativi saperi alle classi.
- Utilizzo di computer e software specifici per l'apprendimento della lingua italiana e per il reperimento di materiali specifici sul tema dell'interculturalità per l'autoformazione degli insegnanti e per la trasmissione dei relativi saperi alle classi.

3. Terza fase EDUCAZIONE INTERCULTURALE

In questa fase, il CdC definisce dei percorsi interculturali, con il supporto del Ds e del gruppo Integrazione e dei facilitatori linguistici. Essi prevedono l'inserimento di contenuti interculturali nel contesto di tutte le discipline, che possono riguardare, ad esempio: il cibo, come elemento riferibile a tradizioni diverse in riferimento non solo al quotidiano, ma anche alle festività internazionali; ricerche sui paesi di provenienza, alla scoperta delle

caratteristiche geografiche, economiche, storiche; esplorazione virtuale di luoghi, alla scoperta di abitudini, usanze e tradizioni.

RISULTATI ATTESI

Per gli alunni stranieri:

- Ambientazione graduale nella nuova realtà scolastica italiana;
- appropriazione del nuovo sistema linguistico senza traumi e nel rispetto della scolarità pregressa;
- acquisizione della lettura e della scrittura secondo le regole ortofoniche della lingua italiana;
- miglioramento nell'uso della lingua orale del quotidiano per comprendere e comunicare;
- apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti (italiano per studiare);
- comprensione della realtà circostante e capacità di espressione dei bisogni e dei vissuti quotidiani attraverso l'utilizzo della comunicazione "verbale e scritta";
- acquisizione di fiducia in sé e di autonomia, superando il trauma dell'emigrazione;
- superamento delle difficoltà scolastiche
- costruzione di equilibrate relazioni con i compagni e con gli adulti;
- graduale superamento dei pregiudizi e di una visione stereotipata dello straniero;
- inserimento attivo nell'ambiente scolastico ed extrascolastico.

Per gli alunni italiani:

- apertura ad esperienze diverse che tendano a prevenire fenomeni di razzismo;
- conoscenza di usi e costumi, credenze e modi di vita dei paesi di provenienza dei compagni stranieri;
- partecipazione attiva alle iniziative di integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico;
- capacità di accogliere e integrare i nuovi compagni sviluppando atteggiamenti interculturali che riconoscano il valore delle diverse culture e delle diverse mentalità.

Per i Docenti:

- Collaborazione e raccordo operativo degli interventi realizzati;
- maggior competenza ed efficacia nell'affrontare e risolvere le problematiche connesse all'integrazione scolastica e all'Intercultura.

COMUNICAZIONE E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- Supervisione da parte del Dirigente scolastico.
- Coordinamento operativo da parte dei referenti gruppo "Accoglienza e integrazione alunni stranieri".

LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

- Collegio dei Docenti: approva il progetto inserito nel POF, definisce i criteri generali per la distribuzione degli alunni stranieri nella classi
- Dirigente scolastico: promuove e coordina i rapporti con i soggetti coinvolti, garantisce l'attuazione del progetto.
- gruppo di lavoro Accoglienza e Integrazione: rileva i bisogni formativi, stende e struttura il progetto, ne coordina l'attuazione, si interessa attivamente nel reperimento dei mediatori linguistici, organizza corsi di livello per l'alfabetizzazione di lingua italiana, fornisce documenti e materiali per il corso di lingua italiana, tiene i contatti con eventuali servizi e strutture che sul territorio si occupano di immigrazione con funzione di raccordo.

- Consiglio di classe: favorisce l'accoglienza dell'alunno e della famiglia, accompagna il percorso di accoglienza e di inserimento dell'alunno, predispose il PDP, favorisce percorsi interculturali all'interno della classe, definisce gli obiettivi minimi di tutte le discipline.
- Insegnanti di italiano L2: realizzano corsi di livello per l'alfabetizzazione in lingua italiana.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

- Il gruppo referente di area segue l'evolversi della situazione, i casi di emergenza e i nuovi arrivi.
- I referenti del progetto, il Dirigente scolastico, gli insegnanti coinvolti verificano in itinere il procedere del progetto, ne apportano eventuali correzioni durante la messa in opera dello stesso, danno periodica informazione al Collegio dei Docenti sullo stato dell'arte e su eventuali nuove esigenze emerse in itinere
- Il Collegio dei docenti verifica le proposte e la relativa applicazione delle attività interculturali.
- Il Collegio dei docenti delega al gruppo di lavoro e alla Commissione Ptof la predisposizione di strumenti per monitorare e valutare il progetto e le sue ricadute formative
- Alla fine dell'anno scolastico il CdD valuta l'efficacia dello stesso, la sua ricaduta sulla scuola e sul territorio.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

- E' opportuno prevedere nel Piano di Formazione dell'Istituto dei momenti di formazione per il personale docente, grazie anche alle risorse messe a disposizione dalla Rete di ambito per la formazione, relativi all'insegnamento dell'italiano L2, alla programmazione delle attività didattiche a favore degli alunni stranieri, alla semplificazione dei testi, all'utilizzo dei laboratori linguistici, utili per agevolare l'apprendimento della lingua italiana, per agevolare l'integrazione e per far socializzare più rapidamente gli alunni stranieri con i loro compagni italiani.
- Verranno organizzate iniziative di formazione su tematiche relative all'immigrazione, all'accoglienza e all'Intercultura, con l'intervento di esperti, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le altre agenzie formative operanti sul territorio. Questi momenti saranno rivolti non solo al personale scolastico, ma a tutta la cittadinanza.
- Si prevede anche l'attivazione di uno sportello per le famiglie degli alunni nonitalofoni.

Bibliografia e webgrafia

- “Dirigenti scolastici”, Emiliano Barbuto, Edizione Edises
- Ditals.com
- “Minori stranieri e diritto all’istruzione e alla formazione professionale”, ASGI
- <https://www.bulgaria-italia.com/bg/info/lingua/default.asp>
- <https://www.miur.gov.it/studenti-stranieri-inserimento-nelle-scuole-italiane>
- Tuttoscuola.it, Alfonso Rubinacci